SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 9 luglio 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. **83**.

Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-*bis*, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, recante le modalità di erogazione della quota parte del citato Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, pari a 70 milioni di euro, destinata all'acquisto di veicoli di ultima generazione;

Visto l'articolo 83-*bis*, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento n. 273 del 2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonché ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale;

Visto il comma 28 del citato articolo 83-*bis*, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalità di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi;

Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al netto delle agevolazioni fiscali e contributive di cui ai commi 24, 25 e 26, ammontano complessivamente a 86 milioni di euro, dei quali 70 milioni destinati agli incentivi per il ricambio dei veicoli pesanti, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, e che, pertanto, l'importo realmente utilizzabile per gli incentivi alle aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale è pari a 16 milioni di euro;

Ritenuto di dover destinare agli incentivi alla formazione professionale l'importo di 7 milioni di euro;

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, ed in particolare gli articoli 38 e 39;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite dell'importo di euro 7 milioni, volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, mediante azioni di formazione generale e specifica, promosse dalle imprese di autotrasporto di merci o dai loro raggruppamenti.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attività di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori;

d) raggruppamento di imprese: le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile, iscritte nell'apposita sezione dell'albo degli autotrasportatori;

e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro;

f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Art. 2.

Azioni formative

1. Le azioni di formazione, specifica o generale, secondo le definizioni date dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, incentivabili ai sensi del presente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010 e consistono in piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite modalità e termini per la realizzazione delle attività formative proposte.

Art. 3.

Soggetti beneficiari - soggetti attuatori

1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto di cui al presente regolamento sono le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti, come definiti dall'articolo 1, comma 2.

2. I soggetti attuatori delle azioni formative, da indicare esplicitamente in sede di presentazione dell'istanza per accedere ai contributi, sono individuati esclusivamente fra gli enti o istituti, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono;

b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo comprendenti enti o istituti in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)*.

Art. 4.

Costi ammissibili - intensità e modalità degli aiuti

1. Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggetto di contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

2. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.

3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Art. 5.

Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sono stabiliti termini e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali figurano obbligatoriamente:

a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è istituita una Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovrà attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 6.

Oneri a carico dello Stato

1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 183

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 918 e 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007).

«918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, nonché, ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle modalità di utilizzazione di tale fondo è comunque subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea».

«919. A carico del fondo di cui al comma 918 è prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni».

— Il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, (in *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 12 febbraio 2008), reca la modalità di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'art. 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

— Si riporta il testo dell'art. 83-*bis*, commi 23, 24, 25, 26, 27, 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale».

[Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'art. 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto].

«25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza».

«26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

«27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29».

«28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma».

— Il Regolamento della Commissione n. 70 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese è pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10. Entrata in vigore: 2 febbraio 2001.

— Il Regolamento della Commissione n. 800, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

— Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 40, della legge 6 giugno 1974, n. 298:

«Art. 40 *(Definizione)*. — È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.».

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200.

— La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: legge-quadro per l'artigianato. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1985, n. 199.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 38, del Regolamento della Commissione n. 800 del 6 agosto 2008:

Art. 38.

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1) «formazione specifica»; la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;

2) «formazione generale»: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è «generale» se, ad esempio:

a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure;

b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 39, del Regolamento della Commissione n. 800 del 6 agosto 2008:

Art. 39.

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica e

b) il 60% dei costi ammissibili per la formazione generale.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

3. Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.

4. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;

e) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese genera-

li), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da *a)* ad *e)*. Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

— Si riporta il testo dell'art. 1, paragrafo 6, del Regolamento della Commissione del 6 agosto 2008:

«6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

b) aiuti *ad hoc* a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

c) aiuti alle imprese in difficoltà».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

Art. 47. (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».

09G0094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. **84**.

Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per aggregazioni imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-*bis*, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, recante le modalità di erogazione della quota parte del citato Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, pari a 70 milioni di euro, destinata all'acquisto di veicoli di ultima generazione;

Visto l'articolo 83-*bis*, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento 273 del 2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonché ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale;

Visto il comma 28 del citato articolo 83-*bis*, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalità di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi;

Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al netto delle agevolazioni fiscali e contributive di cui ai commi 24, 25 e 26, ammontano complessivamente a 86 milioni di euro, dei quali 70 milioni destinati agli incentivi per il ricambio dei veicoli pesanti, di cui al citato decreto 29 dicembre 2007, n. 273, e che, pertanto, l'importo realmente utilizzabile per gli incentivi alle aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale è pari a 16 milioni di euro;

Ritenuto di riservare agli incentivi per i processi di aggregazione fra imprese di autotrasporto l'importo di 9 milioni di euro;

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite dell'importo di euro 9 milioni, finalizzate a favorire i processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attività di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno l974, n. 298;

b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori;

d) raggruppamenti: le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile;

e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro;

f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono i raggruppamenti risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto, aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'albo degli autotrasportatori, mediante fusione, incorporazione, o conferimento di azienda, avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e nei quali non siano coinvolte società controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta.

Art. 3.

Costi ammissibili - intensità e modalità degli aiuti

1. Sono incentivabili, ai sensi del presente regolamento, i servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile, purché non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale.

2. I costi ammissibili sono quelli compatibili con la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ed il limite massimo di intensità dell'aiuto è pari al 50 per cento, ai sensi dell'articolo 26 di tale regolamento.

3. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.

4. Ai benefici si accede esclusivamente mediante richiesta da presentarsi, a pena di inammissibilità, nelle forme e nei termini da stabilirsi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Art. 4.

Procedura di richiesta dei benefici
Valutazione delle istanze

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai benefici di cui al presente regolamento, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a:

a) ragione sociale delle singole imprese coinvolte nel processo di aggregazione, e della struttura societaria finale;

b) sede del raggruppamento di imprese;

c) legale rappresentante del raggruppamento di imprese;

d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa;

e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli Autotrasportatori;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è istituita una Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione allo stesso

Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovrà attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 5.

Oneri a carico dello Stato

1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli,* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 184

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 918 e 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

«918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, nonché, ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle modalità di utilizzazione di tale fondo è comunque subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea.».

«919. A carico del fondo di cui al comma 918 è prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni.».

— Il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n.273, (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 12 febbraio 2008), reca la modalità di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'art. 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

— Si riporta il testo dell'art. 83-*bis*, commi 23, 24, 25, 26, 27, 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.».

«24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'art. 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.».

«25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.».

«26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

«27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.».

«28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma.».

— Il Regolamento della Commissione n. 70 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, è pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10. Entrata in vigore: 2 febbraio 2001.

— La Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, è pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.

— Il Regolamento della Commissione n. 800, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) è pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 40, della legge 6 giugno 1974, n. 298:

«Art. 40 *(Definizione)*. — È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.».

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per trasporti di merci su strada. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200.

— La legge 8 agosto 1985, n.443, reca: Legge-quadro per l'artigianato. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1985, n. 199.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 26, del Regolamento della Commissione n. 800 del 6 agosto 2008:

«Art. 26. — 1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, paragrafo 6, del Regolamento della Commissione del 6 agosto 2008:

«6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

b) aiuti *ad hoc* a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

e) aiuti alle imprese in difficoltà.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

09G0095

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 7 luglio 2009.

Modificazioni agli articoli 12 e 154 e introduzione dell'articolo 153-*ter* del Regolamento della Camera dei deputati.

All'articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera *f)* del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi».

Dopo l'articolo 153-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 153-*ter.* — 1. Le modifiche approvate dalla Camera il 7 luglio 2009 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

All'articolo 154, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«8. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di cui alla lettera *f)* del comma 3 dell'articolo 12 sono definiti sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data di entrata in vigore della modifica del comma 6 dell'articolo 12».

Il Presidente: FINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 13)

Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 16 giugno 2009 a seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 11, di iniziativa dei deputati Leone ed altri, svoltosi in pari data presso la medesima Giunta.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 6 luglio 2009; riformulato dalla Giunta nella seduta del 7 luglio 2009 ed approvato in pari data dall'Assemblea.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

Il testo degli articoli del Regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio 2009, sopra riportate, è il seguente:

«Art. 12. – 1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:

a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;

b) l'amministrazione e la contabilità interna;

c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;

d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;

e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;

f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera *d)*, nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.

4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.

5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.

6.Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) *del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.*

7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.

8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea».

«Art. 153-*ter. – 1. Le modifiche approvate dalla Camera il 7 luglio 2009 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica».*

«Art. 154. – 1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-*bis* e 96-*bis*.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

4-*bis*. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-*bis*, comma 6-*bis*, e 96-*ter*.

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.

6. Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse.

7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.

8. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di cui alla lettera f) *del comma 3 dell'articolo 12 sono definiti sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data di entrata in vigore della modifica del comma 6 dell'articolo 12 ».*

09A08124

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 2009.

Modalità per favorire l'intervento della «SACE S.p.A.» nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e a sostenere il finanziamento per l'acquisto di veicoli.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, converfito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», (di seguito decreto-legge n. 185/2008) e, in particolare, l'art. 9, comma 3 il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario»;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», (di seguito decreto-legge n. 5/2009) e, in particolare, l'art. 6, comma 1 il quale prevede che «Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'art. 1» (comma 1);

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla trasformazione di SACE in società per azioni e in particolare l'articolo 6, comma 9, il quale stabilisce che gli impegni assicurativi della SACE S.p.A. sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, e in particolare l'art. 2, commi 4 e 5, i quali fissano i limiti degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. con la garanzia dello Stato;

Visto l'accordo quadro siglato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 25 marzo 2009, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 che prevede tra l'altro, che le banche individuino idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi;

Considerata la necessità, nell'attuale fase congiunturale, di favorire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge n. 185/2008, il finanziamento dell'attività economica, garantendo liquidità alle imprese che vantano crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi;

Considerata altresì la necessità di sostenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009, il finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali ecologici;

Considerato che occorre al contempo assicurare il pieno supporto alle attività di esportazione delle imprese italiane nell'attuale fase di contrazione del commercio internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, SACE S.p.A., a condizioni di mercato, può:

a) assicurare e garantire i rischi connessi a finanziamenti accordati da banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione a crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

b) riassicurare e co-assicurare le polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione, autorizzate all'esercizio del ramo di cui all'art. 2, comma 3, n. 14, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura del rischio di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei termini indicati nelle condizioni di polizza.

Art. 2.

Al fine di sostenere, nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, il finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali, SACE S.p.A., a condizioni di mercato, può:

a) assicurare e garantire i rischi connessi ai finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto degli autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali indicati dall'art. 1 del decreto-legge n. 5/2009;

b) riassicurare e coassicurare le polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione, autorizzate all'esercizio del ramo di cui all'art. 2, comma 3, n. 14, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura dei rischi connessi ai finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni per l'acquisto degli autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali indicati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 5/2009.

Art. 3.

SACE S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e di quanto previsto dal proprio statuto, nonché nei limiti degli impegni assumibili annualmente con garanzia dello Stato ai sensi della legge di approvazione del bilancio previsionale dello Stato, definisce, in base alle proprie regole di governo, le modalità operative relativamente a quanto previsto nei precedenti articoli 1, e 2, tenendo comunque conto dell'esigenza di sostenere i crediti all'esportazione.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 380

09A07728

DECRETO 19 maggio 2009.

Disciplina delle modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», (di seguito decreto-legge n. 185/2008);

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 185/2008, che prevede quanto segue: «Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-*bis* e 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esclusa [escluda] la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare gli arti 77-*bis* e 77-*ter* concernenti il Patto di stabilità interno per enti locali e regioni;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ed in particolare gli artt. 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico degli Enti locali e, in particolare:

gli articoli 182-185 che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali;

l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese che prevede, tra l'altro, che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, gli artt. 69 e 70 in materia di cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-*bis*, concernente «Disposizioni su pagamenti delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che ai fini della definizione di credito certificabile occorre fare riferimento:

all'impegno di spesa che, sorto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità del pertinente capitolo di spesa;

alla liquidazione che costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

Dovendosi procedere alla disciplina delle modalità di attuazione del citato art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modo da assicurare liquidità alle imprese che risultano titolari di crediti riconosciuti o certificati dalle amministrazioni pubbliche debitrici;

Decreta:

Art. 1.

1. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello «Allegato 1» al presente decreto, ai fini della cessione del medesimo credito *pro soluto* a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, può certificare, utilizzando il modello «Allegato 2» al presente decreto, che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti dagli articoli 77-*bis* e 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.

4. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

5. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

6. La cessione del credito avviene nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 maggio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 221

ALLEGATO 1
(alla Amministrazione debitrice)

Oggetto: *Istanza per la cessione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del n. , di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi).*

DATI DEL CREDITORE

a) ***(persona fisica)***
Cognome e Nome ______________________________

Luogo e Data di Nascita ______________________________

Residenza *(indirizzo completo)* ______________________________

Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. ______________________________

Riferimenti telefonici ______________________________ Telefax ______________________________

E-mail ______________________________
Coordinate Bancarie *(ABI, CAB, numero c/c)* ______________________________

b) ***(persona giuridica)***
Denominazione ______________________________ **Ragione Sociale** ______________________________ **Capitale Sociale** ______________________________

Sede Legale *(indirizzo completo)* ______________________________
Sede Operativa *(indirizzo completo)* ______________________________
Iscrizione CCIAA ______________________________ Iscrizione nel Registro delle Imprese ______________________________

Codice Fiscale ____

Partita I.V.A. ____ Legale Rappresentante (*Cognome e Nome, Luogo e Data di Nascita, estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza)*

____

____

____ Riferimenti Telefonici ____

Telefax ____

E-mail ____

Coordinate Bancarie *(ABI, CAB, numero **c/c)*** ________________________________

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione____

Ufficio Competente____

Codice Fiscale ____

Sede *(indirizzo completo)* ____

Riferimenti Telefonici ____

Telefax ____

E-mail ____

Altro *(riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile all'individuazione dell'amministrazione statale interessata)*

____

____

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE COMPROVANTI IL CREDITO

Credito complessivo di euro *(in **cifre** e in lettere)* ______________________________

____

per *(descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti, nonché numero e data di Repertorio del relativo contratto)*____

____

Documenti di Spesa relativi al credito *(fattura/parcella/certificato di pagamento/ecc., con indicazione del numero, della data e dell'importo)*

____

____

____

____

Altro *(riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile all'individuazione del credito)*

____

____

Luogo e Data ______________________________

Sottoscrizione ______________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del n. , finalizzate alla cessione dei crediti.

Luogo e Data ______________________________

Sottoscrizione ______________________________

ALLEGATO 2

Da redigere su carta intestata **dell'Ufficio di Ragioneria competente** (Denominazione, Ufficio, Indirizzo, Telefono, Telefax, E-mail, ecc.).

Vista l'istanza presentata da (dati del cteditore) in data (...) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del n. di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi), ricevuta in data (...);

Visti gli atti d'ufficio;

Riscontrato che il credito complessivo di euro (in cifre e in lettere) ______________ per *(descrizione di somministrazioni, forniture e appalti, nonché numero e data di Repertorio del relativo contratto)*______________ ______________ di cui risulta titolare il creditore istante come sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del (...); [ovvero, nel caso di certificazione negativa, occorrerà riscontrare che il credito *non è* certo, liquido, ed esigibile];

SI CERTIFICA

a) Che il credito complessivo di euro (in cifre e in lettere) di cui risulta titolare il creditore sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del (...);

b) per il medesimo credito
sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio (...); ovvero
si è verificata perenzione amministrativa;

c) il credito trova copertura sugli stanziamenti del Capitolo di spesa (__________);

per i soli enti assoggettati al patto di stabilità interno:

d) che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, l'importo del credito potrà essere corrisposto alla banca o istituto finanziario, entro la data del (...) e con l'indicazione delle modalità (in unica soluzione, ovvero in via dilazionata)".

che il credito sopra indicato è risultato totalmente/parzialmente insussistente inesigibile

per le seguenti ragioni:

____

Luogo e Data ___________________________

Sottoscrizione __________________________

09A07729

DECRETO 7 luglio 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 77.260 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 luglio 2009 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novantadue giorni con scadenza 15 ottobre 2009, fino al limite massimo in valore nominale di 4.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 luglio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A08134

DECRETO 7 luglio 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 77.260 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 luglio 2009 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 15 luglio 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 luglio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 luglio 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A08133

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2009.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati annualmente con decreto dei Ministro delle Attività produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall' ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 119 del 25 maggio 2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 24 giugno 2008, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2008;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 24 giugno 2008, applicando la maggiorazione dell'1,0% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2009, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 24 giugno 2008, sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentoventotto euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

quarantadue euro e quarantotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A07732

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 gennaio 2009.

Istituzione delle unità territoriali di Bergamo-Orio al Serio e Napoli-Capodichino.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'art. 7, comma 4-*bis* lettera *e)*, introdotto dall'art. 23 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 4, , nonché gli artt. 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater*, introdotti dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con la quale è stato disposto che, a decorrere dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel suo testo originario, con abrogazione delle successive leggi modificative, tra cui il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, istitutivo del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, n. 138, con il quale sono state dettate disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione della citata legge n. 244/2007;

Visto in particolare l'art. 1, comma 20, del decreto legge n. 85/2008 in menzione, a norma del quale, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di riorganizzazione, per i Ministeri interessati dagli accorpamenti restano in vigore transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 marzo 2003, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2003, n. 129, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2003, n. 256, come modificato dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 agosto 2004, n. 192 e dal decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006, con il quale, ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, sono stati individuati gli uffici dirigenziali del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, ed in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 maggio 2006, n. 117, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 in conformità alle citate disposizioni di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202;

Visto l'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente la realizzazione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (Si Ve *As)*;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 agosto 2006, n. 189, concernente l'istituzione del predetto Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (Si Ve *As)*;

Visto l'art. 1, lett. *a)*, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, con il quale è stato istituito il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 agosto 2004, n. 185, concernente l'organizzazione del citato Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area I per il quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, ed in particolare l'art. 80;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2008, registrato dalla Corte dei conti al Reg. 4, foglio 309, il 2 luglio 2008;

Vista la nota del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio di sanità marittima ed aerea di Napoli dell'ex Ministero della salute prot. n. 15479E477 del 4 dicembre 2008, con la quale sono state rappresentate le esigenze dell'Ufficio in ordine alle funzioni di sanità transfrontaliera sui mezzi di trasporto, persone e merci in arrivo presso l'Aeroporto di Napoli Capodichino;

Vista la nota del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione - Direzione generale della prevenzione sanitaria dell'ex Ministero della salute prot. n. DGPREV. III/P/C.1.b.c/54753 del 19 dicembre 2008, con cui, nel fare una ricognizione delle esigenze connesse all'attività di profilassi internazionale, è stata segnalata l'esigenza di dotare alcuni uffici di sanità di autonome Unità territoriali dipendenti;

Considerato che, in relazione all'andamento crescente dell'attività, al numero ed alla tipologia dei voli in arrivo, in coerenza con la normativa internazionale in materia, si pone l'esigenza di rafforzare da subito - mediante una maggiore autonomia operativa di alcuni presidi - l'attività di verifica per la prevenzione e protezione contro il rischio di malattie infettive nella sorveglianza sanitaria transfrontaliera e nel controllo sanitario sui materiali e sulle merci destinati al consumo umano o che possano rappresentare un rischio per la salute e la sicurezza delle persone;

Tenuto conto di quanto emerso nel corso della Conferenza dei Capi dipartimento e Direttori generali del 17 dicembre 2008, nell'ambito della quale si è convenuto di procedere immediatamente all'istituzione delle unità territoriali di Bergamo Orio al Serio e di Napoli Capodichino, rinviando al momento dell'adozione del provvedimento di riordino complessivo del Ministero l'individuazione di ulteriori unità territoriali;

Visto il Regolamento sanitario Internazionale 2005, in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Ravvisata l'opportunità di apportare le necessarie modifiche al citato decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni mediante la istituzione delle nuove Unità territoriali afferenti all'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Milano-Malpensa e di Napoli;

Considerata la necessità di adeguare con urgenza il contenuto del citato decreto ministeriale dell'8 aprile 2008, assicurando la corrispondenza degli incarichi di struttura semplice periferica al nuovo assetto organizzativo, fermo rimanendo il processo di revisione complessiva del medesimo, attualmente in atto;

Ritenuto di dover assicurare l'invarianza di spesa relativamente alle nuove due strutture semplici periferiche di Bergamo Orio al Serio e di Capodichino, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti incarichi di alta specializzazione ispettiva, di verifica e controllo, presso gli Uffici di sanità di Milano-Malpensa e di Napoli, nonché un incarico di natura professionale presso l'Ufficio veterinario di Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 di nomina dei Sottosegretari di Stato al lavoro, alla salute ed alle politiche sociali;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa, sono istituite le seguenti unità territoriali:

1) nell'ambito dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera di Milano - Malpensa è istituita l'unità territoriale di Bergamo presso l'aeroporto di Orio al Serio;

2) nell'ambito dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera di Napoli è istituita l'unità territoriale di Napoli-Capodichino.

Conseguentemente, all'art. 9 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al n. 1) del comma 2, tra le parole «Milano-Malpensa» e «Torino;», sono aggiunte le parole «Bergamo - Orio al Serio»;

al n. 8) del comma 2, tra le parole «Napoli» e «Salerno», sono aggiunte le parole «Napoli - Capodichino».

Art. 2.

Nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale 8 aprile 2008, il numero di strutture semplici periferiche, corrispondenti alle unità territoriale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, è elevato da 35 a 37, e conseguentemente il numero totale degli incarichi di struttura semplice periferica del Ministero è elevato da 71 a 73.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 gennaio 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 21

09A07725

DECRETO 23 giugno 2009.

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2008/809/CE del 14 ottobre 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze attive negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto in particolare all'art. 4, paragrafo 2, del citato regolamento, recante disposizioni sulla non iscrizione dei principi attivi, che prevede che i biocidi contenenti principi attivi oggetto di una decisione di non iscrizione nell'allegato I o IA della direttiva 98/8/CE per alcuni o per tutti i tipi di prodotti notificati, non debbano più essere immessi in commercio per i tipi di prodotti in questione quando è trascorso un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione di tale misura, a meno che detta misura non disponga altrimenti;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2008/809/CE del 14 ottobre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 24 ottobre 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, dovuta al fatto che per alcune combinazioni sostanze/tipi di prodotto incluse nel programma di revisione tutti i partecipanti si sono ritirati, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'art. 9 e all'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007;

Considerato che, in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono più rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti dalla decisione medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati dalla decisione medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze ed i tipi di prodotto riportati nell'allegato al presente decreto non sono inclusi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai prodotti che rientrano nelle definizioni dei 23 tipi di prodotti di cui all'allegato IV del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1.

2. A decorrere dal 25 ottobre 2009 sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1.

3. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 2 devono essere ritirate comunque entro il 25 ottobre 2009, sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita. In ogni caso, a decorrere dal 25 ottobre 2009 le confezioni citate non possono più essere vendute o cedute al consumatore finale.

4. Le domande di modifica della composizione di presidi medico-chirurgici, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tese a sostituire il principio o i principi attivi di cui all'art. 1, con uno o più principi attivi inseriti nell'allegato II del regolamento n. 1451/2007 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, possono essere presentate fino alla data del 25 ottobre 2009.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 25 ottobre 2009 i presidi medico-chirurgici, per i quali a tale data è in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale con la composizione già autorizzata.

Art. 3.

1. A decorrere dal 25 ottobre 2009, i prodotti attualmente soggetti a regime di libera vendita, contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1, non possono essere più immessi sul mercato né vi possono essere più mantenuti.

Art. 4.

1. Sono consentite, dopo il 25 ottobre 2009, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori dal territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1. I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici oggetto del presente provvedimento di revoca e della commercializzazione dei prodotti di libera vendita.

Roma, 23 giugno 2009

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Sostanze e tipi di prodotto da non includere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diazenioato(2-)]-rame		312600-89-8	2	AT
Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diazenioato(2-)]-rame		312600-89-8	6	AT
Bronopolo	200-143-0	52-51-7	1	ES
Bronopolo	200-143-0	52-51-7	3	ES
Bronopolo	200-143-0	52-51-7	4	ES
Bronopolo	200-143-0	52-51-7	13	ES
Clorocresolo	200-431-6	59-50-7	4	FR
Acido formico	200-579-1	64-18-6	1	BE
Acido formico	200-579-1	64-18-6	13	BE
Acido benzoico	200-618-2	65-85-0	1	DE
Acido benzoico	200-618-2	65-85-0	2	DE
Acido benzoico	200-618-2	65-85-0	6	DE
Propan-2-olo	200-661-7	67-63-0	3	DE
Propan-2-olo	200-661-7	67-63-0	5	DE
Propan-2-olo	200-661-7	67-63-0	6	DE
Acido salicilico	200-712-3	69-72-7	6	LT
Propan-1-olo	200-746-9	71-23-8	3	DE
Acido citrico	201-069-1	77-92-9	2	BE
Acido citrico	201-069-1	77-92-9	3	BE
Simclosene	201-782-8	87-90-1	6	UK
Cloroxilenolo	201-793-8	88-04-0	1	BE
Cloroxilenolo	201-793-8	88-04-0	2	BE
Cloroxilenolo	201-793-8	88-04-0	3	BE
Cloroxilenolo	201-793-8	88-04-0	4	BE
Cloroxilenolo	201-793-8	88-04-0	5	BE

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Cloroxilenolo	201-793-8	88-04-0	6	BE
Diclorofene	202-567-1	97-23-4	2	IE
Diclorofene	202-567-1	97-23-4	3	IE
Diclorofene	202-567-1	97-23-4	4	IE
Diclorofene	202-567-1	97-23-4	6	IE
Diclorofene	202-567-1	97-23-4	13	IE
Triclocarban	202-924-1	101-20-2	1	SK
Triclocarban	202-924-1	101-20-2	2	SK
Triclocarban	202-924-1	101-20-2	4	SK
Gliossale	203-474-9	107-22-2	6	FR
Acido esa-2,4-dienoico / Acido sorbico	203-768-7	110-44-1	1	DE
Acido esa-2,4-dienoico / Acido sorbico	203-768-7	110-44-1	2	DE
Acido esa-2,4-dienoico / Acido sorbico	203-768-7	110-44-1	3	DE
Acido esa-2,4-dienoico / Acido sorbico	203-768-7	110-44-1	4	DE
Acido esa-2,4-dienoico / Acido sorbico	203-768-7	110-44-1	5	DE
1,3-dicloro-5,5-dimetilidantoina	204-258-7	118-52-5	2	NL
Clorofene	204-385-8	120-32-1	1	NO
Clorofene	204-385-8	120-32-1	4	NO
Clorofene	204-385-8	120-32-1	6	NO
Benzoato di benzile	204-402-9	120-51-4	2	UK
Cloruro di benzetonio	204-479-9	121-54-0	1	BE
Cloruro di cetilpiridinio	204-593-9	123-03-5	1	UK
Cloruro di cetilpiridinio	204-593-9	123-03-5	3	UK
Cloruro di cetilpiridinio	204-593-9	123-03-5	4	UK
Cloruro di cetilpiridinio	204-593-9	123-03-5	5	UK

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Nitrometilidintrimetanolo	204-769-5	126-11-4	2	UK
Nitrometilidintrimetanolo	204-769-5	126-11-4	3	UK
Nitrometilidintrimetanolo	204-769-5	126-11-4	6	UK
Nitrometilidintrimetanolo	204-769-5	126-11-4	13	UK
Tosilcloramide sodica	204-854-7	127-65-1	1	ES
Tosilcloramide sodica	204-854-7	127-65-1	6	ES
Dimetilditiocarbammato di potassio	204-875-1	128-03-0	2	UK
Dimetilditiocarbammato di potassio	204-875-1	128-03-0	4	UK
Dimetilditiocarbammato di potassio	204-875-1	128-03-0	6	UK
Dimetilditiocarbammato di potassio	204-875-1	128-03-0	13	UK
Dimetilditiocarbammato di sodio	204-876-7	128-04-1	2	UK
Dimetilditiocarbammato di sodio	204-876-7	128-04-1	3	UK
Dimetilditiocarbammato di sodio	204-876-7	128-04-1	4	UK
Dimetilditiocarbammato di sodio	204-876-7	128-04-1	5	UK
Dimetilditiocarbammato di sodio	204-876-7	128-04-1	6	UK
Dimetilditiocarbammato di sodio	204-876-7	128-04-1	13	UK
Captan	205-087-0	133-06-2	6	IT
Tiram	205-286-2	137-26-8	2	BE
Tiram	205-286-2	137-26-8	6	BE
Ziram	205-288-3	137-30-4	2	BE
Ziram	205-288-3	137-30-4	6	BE
Metilditiocarbammato di potassio	205-292-5	137-41-7	2	CZ
Metam-sodio	205-293-0	137-42-8	2	BE
Metam-sodio	205-293-0	137-42-8	4	BE
Metam-sodio	205-293-0	137-42-8	6	BE
Metam-sodio	205-293-0	137-42-8	13	BE

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Cianoditiocarbammato di disodio	205-346-8	138-93-2	2	CZ
1,3-bis(idrossimetil)urea	205-444-0	140-95-4	2	HU
1,3-bis(idrossimetil)urea	205-444-0	140-95-4	6	HU
1,3-bis(idrossimetil)urea	205-444-0	140-95-4	13	HU
Nabam	205-547-0	142-59-6	2	PL
Nabam	205-547-0	142-59-6	4	PL
Nabam	205-547-0	142-59-6	6	PL
Nabam	205-547-0	142-59-6	13	PL
Tiabendazolo	205-725-8	148-79-8	6	ES
Diuron	206-354-4	330-54-1	6	DK
Benzoato di sodio	208-534-8	532-32-1	1	DE
Benzoato di sodio	208-534-8	532-32-1	2	DE
Benzoato di sodio	208-534-8	532-32-1	6	DE
Idrossil-2-piridone	212-506-0	822-89-9	2	FR
Idrossil-2-piridone	212-506-0	822-89-9	6	FR
Idrossil-2-piridone	212-506-0	822-89-9	13	FR
Acetato di 2,6-dimetil-1,3-diossan-4-ile	212-579-9	828-00-2	2	AT
Acetato di 2,6-dimetil-1,3-diossan-4-ile	212-579-9	828-00-2	6	AT
Acetato di 2,6-dimetil-1,3-diossan-4-ile	212-579-9	828-00-2	13	AT
Bromuro di tetradonio	214-291-9	1119-97-7	1	NO
4,5-dicloro-3H-1,2-ditiol-3-one	214-754-5	1192-52-5	2	PL
4,5-dicloro-3H-1,2-ditiol-3-one	214-754-5	1192-52-5	6	PL
Tetraborato di disodio anidro	215-540-4	1330-43-4	1	NL
Tetraborato di disodio anidro	215-540-4	1330-43-4	2	NL
Tetraborato di disodio anidro	215-540-4	1330-43-4	13	NL
Alcol 2,4-diclorobenzilico	217-210-5	1777-82-8	2	CZ

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Alcol 2,4-diclorobenzilico	217-210-5	1777-82-8	6	CZ
Alcol 2,4-diclorobenzilico	217-210-5	1777-82-8	13	CZ
Clorotalonil	217-588-1	1897-45-6	6	NL
N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina	219-145-8	2372-82-9	1	PT
2-metil-2H-isotiazol-3-one	220-239-6	2682-20-4	2	SI
2-metil-2H-isotiazol-3-one	220-239-6	2682-20-4	4	SI
Dicloroisocianurato di sodio, diidrato	220-767-7	51580-86-0	1	UK
Dicloroisocianurato di sodio, diidrato	220-767-7	51580-86-0	6	UK
Troclosene sodico	220-767-7	2893-78-9	1	UK
Troclosene sodico	220-767-7	2893-78-9	6	UK
Etilsolfato di mecetronio	221-106-5	3006-10-8	2	PL
Bis(triclorometil)solfone	221-310-4	3064-70-8	6	LT
(Etilendiossi)dimetanolo	222-720-6	3586-55-8	3	PL
(Etilendiossi)dimetanolo	222-720-6	3586-55-8	4	PL
2,4,6-triclorofenolato di sodio	223-246-2	3784-03-0	2	IE
2,4,6-triclorofenolato di sodio	223-246-2	3784-03-0	3	IE
2,4,6-triclorofenolato di sodio	223-246-2	3784-03-0	6	IE
1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio	223-296-5	3811-73-2	4	SE
2,2′,2″-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo	225-208-0	4719-04-4	2	PL
2,2′,2″-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo	225-208-0	4719-04-4	3	PL
2,2′,2″-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo	225-208-0	4719-04-4	4	PL
Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione	226-408-0	5395-50-6	3	ES
Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione	226-408-0	5395-50-6	4	ES
Terbutilazina	227-637-9	5915-41-3	2	UK
Ditiocianato di metilene	228-652-3	6317-18-6	6	FR
Ditiocianato di metilene	228-652-3	6317-18-6	13	FR

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione	229-222-8	6440-58-0	2	PL
(2-bromo-2-nitrovinil)benzene	230-515-8	7166-19-0	6	SK
(2-bromo-2-nitrovinil)benzene	230-515-8	7166-19-0	13	SK
Cloruro di didecildimetilammonio	230-525-2	7173-51-5	13	IT
Prometrina	230-711-3	7287-19-6	6	PT
Prometrina	230-711-3	7287-19-6	13	PT
Diesa-2,4-dienoato di calcio	231-321-6	7492-55-9	1	DE
Diesa-2,4-dienoato di calcio	231-321-6	7492-55-9	3	DE
Diesa-2,4-dienoato di calcio	231-321-6	7492-55-9	6	DE
Iodio	231-442-4	7553-56-2	2	SE
Iodio	231-442-4	7553-56-2	4	SE
Iodio	231-442-4	7553-56-2	5	SE
Iodio	231-442-4	7553-56-2	6	SE
Idrogenosolfito di sodio	231-548-0	7631-90-5	1	DE
Idrogenosolfito di sodio	231-548-0	7631-90-5	2	DE
Idrogenosolfito di sodio	231-548-0	7631-90-5	4	DE
Idrogenosolfito di sodio	231-548-0	7631-90-5	5	DE
Idrogenosolfito di sodio	231-548-0	7631-90-5	6	DE
Idrogenosolfito di sodio	231-548-0	7631-90-5	13	DE
Cloruro di sodio	231-598-3	7647-14-5	5	PT
Acido ortofosforico	231-633-2	7664-38-2	4	PT
Ipoclorito di sodio	231-668-3	7681-52-9	6	IT
Disolfito di disodio	231-673-0	7681-57-4	1	DE
Disolfito di disodio	231-673-0	7681-57-4	2	DE
Disolfito di disodio	231-673-0	7681-57-4	4	DE
Disolfito di disodio	231-673-0	7681-57-4	5	DE

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Disolfito di disodio	231-673-0	7681-57-4	6	DE
Disolfito di disodio	231-673-0	7681-57-4	13	DE
Permanganato di potassio	231-760-3	7722-64-7	5	SK
Solfito di sodio	231-821-4	7757-83-7	1	DE
Solfito di sodio	231-821-4	7757-83-7	2	DE
Solfito di sodio	231-821-4	7757-83-7	4	DE
Solfito di sodio	231-821-4	7757-83-7	5	DE
Solfito di sodio	231-821-4	7757-83-7	6	DE
Solfito di sodio	231-821-4	7757-83-7	13	DE
Clorito di sodio	231-836-6	7758-19-2	2	PT
Clorito di sodio	231-836-6	7758-19-2	3	PT
Clorito di sodio	231-836-6	7758-19-2	4	PT
Clorito di sodio	231-836-6	7758-19-2	5	PT
Clorato di sodio	231-887-4	7775-09-9	2	PT
Clorato di sodio	231-887-4	7775-09-9	5	PT
Aglio, estratto	232-371-1	8008-99-9	3	PL
Aglio, estratto	232-371-1	8008-99-9	4	PL
Aglio, estratto	232-371-1	8008-99-9	5	PL
Aglio, estratto	232-371-1	8008-99-9	18	PL
Aglio, estratto	232-371-1	8008-99-9	19	PL
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	1	NL
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	2	NL
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	3	NL
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	6	NL
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	13	NL
Solfito di potassio	233-321-1	10117-38-1	1	DE

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Solfito di potassio	233-321-1	10117-38-1	2	DE
Solfito di potassio	233-321-1	10117-38-1	4	DE
Solfito di potassio	233-321-1	10117-38-1	5	DE
Solfito di potassio	233-321-1	10117-38-1	6	DE
Solfito di potassio	233-321-1	10117-38-1	13	DE
idrogeno-2,2′-metilenbis[4-clorofenolato] di sodio	233-457-1	10187-52-7	2	LV
idrogeno-2,2′-metilenbis[4-clorofenolato] di sodio	233-457-1	10187-52-7	3	LV
idrogeno-2,2′-metilenbis[4-clorofenolato] di sodio	233-457-1	10187-52-7	4	LV
idrogeno-2,2′-metilenbis[4-clorofenolato] di sodio	233-457-1	10187-52-7	6	LV
idrogeno-2,2′-metilenbis[4-clorofenolato] di sodio	233-457-1	10187-52-7	13	LV
2,2-dibromo-2-cianoacetammide	233-539-7	10222-01-2	1	DK
2,2-dibromo-2-cianoacetammide	233-539-7	10222-01-2	5	DK
Carbendazina	234-232-0	10605-21-7	6	DE
Carbendazina	234-232-0	10605-21-7	13	DE
Ottaborato disodico tetraidrato	234-541-0	12280-03-4	1	NL
Ottaborato disodico tetraidrato	234-541-0	12280-03-4	2	NL
Ottaborato disodico tetraidrato	234-541-0	12280-03-4	3	NL
Ottaborato disodico tetraidrato	234-541-0	12280-03-4	6	NL
Ottaborato disodico tetraidrato	234-541-0	12280-03-4	13	NL
Zinco piritione	236-671-3	13463-41-7	13	SE
Dodecilguanidina, monocloridrato	237-030-0	13590-97-1	1	ES
Dodecilguanidina, monocloridrato	237-030-0	13590-97-1	2	ES
Cloruro di bromo	237-601-4	13863-41-7	2	NL
(Benzilossi)metanolo	238-588-8	14548-60-8	2	UK
Clorotoluron	239-592-2	15545-48-9	6	ES
Clorotoluron	239-592-2	15545-48-9	13	ES

Nome	**Numero CE**	**Numero CAS**	**Tipo di prodotto**	**SMR**
p-cloro-*m*-cresoloato di sodio	239-825-8	15733-22-9	4	FR
Disolfito di dipotassio	240-795-3	16731-55-8	1	DE
Disolfito di dipotassio	240-795-3	16731-55-8	2	DE
Disolfito di dipotassio	240-795-3	16731-55-8	4	DE
Disolfito di dipotassio	240-795-3	16731-55-8	5	DE
Disolfito di dipotassio	240-795-3	16731-55-8	6	DE
Disolfito di dipotassio	240-795-3	16731-55-8	13	DE
Acido D-gluconico, composto con N,N″-bis(4-clorofenil)-3,12-diimmino-2,4,11,13-tetrazatetradecanodiamidina (2:1)	242-354-0	18472-51-0	4	PT
Acido D-gluconico, composto con N,N″-bis(4-clorofenil)-3,12-diimmino-2,4,11,13-tetrazatetradecanodiamidina (2:1)	242-354-0	18472-51-0	6	PT
Cloruro di benzossonio	243-008-1	19379-90-9	1	CY
p-[(diiodometil)solfonil]toluene	243-468-3	20018-09-1	13	UK
Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile	244-445-0	21564-17-0	2	NO
Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile	244-445-0	21564-17-0	4	NO
Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile	244-445-0	21564-17-0	6	NO
Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile	244-445-0	21564-17-0	13	NO
(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio	246-376-1	24634-61-5	1	DE
(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio	246-376-1	24634-61-5	2	DE
(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio	246-376-1	24634-61-5	3	DE
(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio	246-376-1	24634-61-5	4	DE
(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio	246-376-1	24634-61-5	5	DE
2-ottil-2*H*-isotiazol-3-one	247-761-7	26530-20-1	4	UK
Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione	251-171-5	32718-18-6	3	NL
Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione	251-171-5	32718-18-6	4	NL
Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione	251-171-5	32718-18-6	5	NL
Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione	251-171-5	32718-18-6	6	NL

Nome	**Numero CE**	**Numero CAS**	**Tipo di prodotto**	**SMR**
Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione	251-171-5	32718-18-6	13	NL
3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea / Isoproturon	251-835-4	34123-59-6	6	DE
3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea / Isoproturon	251-835-4	34123-59-6	13	DE
1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1*H*-imidazolo / Imazalil	252-615-0	35554-44-0	2	DE
1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo / Imazalil	252-615-0	35554-44-0	4	DE
1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo / Imazalil	252-615-0	35554-44-0	13	DE
2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile	252-681-0	35691-65-7	13	CZ
3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di *m*-fenossibenzile/ Permetrina	258-067-9	52645-53-1	2	IE
3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di *m*-fenossibenzile/ Permetrina	258-067-9	52645-53-1	3	IE
3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di *m*-fenossibenzile/ Permetrina	258-067-9	52645-53-1	5	IE
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo / Propiconazolo	262-104-4	60207-90-1	1	FI
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo / Propiconazolo	262-104-4	60207-90-1	2	FI
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo / Propiconazolo	262-104-4	60207-90-1	4	FI
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo / Propiconazolo	262-104-4	60207-90-1	13	FI
4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one	264-843-8	64359-81-5	6	NO
cis-4-[3-(*p-terz*-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina/fenpropimorf	266-719-9	67564-91-4	6	ES
cis-4-[3-(*p-terz*-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina/fenpropimorf	266-719-9	67564-91-4	13	ES
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	5	IT
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	6	IT
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	13	IT
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri	270-325-2	68424-85-1	6	IT
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri	270-325-2	68424-85-1	13	IT
Composti di ammonio quaternario, di-C8-10-alchildimetil, cloruri	270-331-5	68424-95-3	13	IT
Acidi grassi, cocco, prodotti di reazione con dietanolammina	270-430-3	68440-04-0	3	HU
Ammine, C10-16-alchildimetil, N-ossidi	274-687-2	70592-80-2	1	PT
Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio	274-778-7	70693-62-8	1	SI

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Cloruro di 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio	274-948-0	70862-65-6	2	CZ
Cloruro di 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio	274-948-0	70862-65-6	3	CZ
Cloruro di 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio	274-948-0	70862-65-6	4	CZ
Cloruro di 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio	274-948-0	70862-65-6	6	CZ
Cloruro di 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio	274-948-0	70862-65-6	13	CZ
1-[1,3-bis(idrossimetil)-2,5-diossoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(idrossimetil)urea / Diazolidinilurea	278-928-2	78491-02-8	6	LT
1-[1,3-bis(idrossimetil)-2,5-diossoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(idrossimetil)urea / Diazolidinilurea	278-928-2	78491-02-8	7	LT
Monoperossiftalato di magnesio esaidrato	279-013-0	84665-66-7	3	PL
Monoperossiftalato di magnesio esaidrato	279-013-0	84665-66-7	4	PL
Cloruro di tributiltetradecilfosfonio	279-808-2	81741-28-8	2	PL
Cloruro di tributiltetradecilfosfonio	279-808-2	81741-28-8	4	PL
Acidi di catrame, frazione polialchilfenolo	284-893-4	84989-05-9	2	HU
Acidi di catrame, frazione polialchilfenolo	284-893-4	84989-05-9	3	HU
Melaleuca alternifolia, estratto / Olio di Tea Tree australiano	285-377-1	85085-48-9	1	ES
Melaleuca alternifolia, estratto / Olio di Tea Tree australiano	285-377-1	85085-48-9	2	ES
Melaleuca alternifolia, estratto / Olio di Tea Tree australiano	285-377-1	85085-48-9	3	ES
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri	287-089-1	85409-22-9	5	IT
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri	287-089-1	85409-22-9	6	IT
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri	287-089-1	85409-22-9	13	IT
Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri	287-090-7	85409-23-0	5	IT
Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri	287-090-7	85409-23-0	6	IT
Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri	287-090-7	85409-23-0	13	IT
Urea, N,N′-bis(idrossimetil)-, prodotti di reazione con 2-(2-butossietossi)etanolo, etilen glicole e formaldeide	292-348-7	90604-54-9	2	PL
Urea, N,N′-bis(idrossimetil)-, prodotti di reazione con 2-(2-butossietossi)etanolo, etilen glicole e formaldeide	292-348-7	90604-54-9	6	PL
Urea, N,N′-bis(idrossimetil)-, prodotti di reazione con 2-(2-butossietossi)etanolo, etilen glicole e formaldeide	292-348-7	90604-54-9	13	PL

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Composti di ammonio quaternario, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-oxoetil]cocco alchildimetil, idrossidi, sali interni	309-206-8	100085-64-1	1	LT
Composti di ammonio quaternario, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-oxoetil]cocco alchildimetil, idrossidi, sali interni	309-206-8	100085-64-1	2	LT
Composti di ammonio quaternario, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-oxoetil]cocco alchildimetil, idrossidi, sali interni	309-206-8	100085-64-1	3	LT
Composti di ammonio quaternario, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-oxoetil]cocco alchildimetil, idrossidi, sali interni	309-206-8	100085-64-1	4	LT
Composti di ammonio quaternario, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-oxoetil]cocco alchildimetil, idrossidi, sali interni	309-206-8	100085-64-1	6	LT
Composti di ammonio quaternario, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-oxoetil]cocco alchildimetil, idrossidi, sali interni	309-206-8	100085-64-1	13	LT
1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dione	401-570-7	89415-87-2	2	NL
Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-14-alchil)propilendiammina	403-950-8	164907-72-6	1	DE
Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-14-alchil)propilendiammina	403-950-8	164907-72-6	3	DE
Miscuglio di: bis(2-etilesil)fosfato di (C8-18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio; 2-etilesilidrogenofosfato di (C8-18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio	404-690-8	68132-19-4	6	PL
5-cloro-2-(4-clorofenossi)-fenolo	429-290-0	3380-30-1	6	AT
3-benzo(b)tiene-2-il-5,6-diidro-1,4,2-ossatiazina,4-ossido	431-030-6	163269-30-5	4	PT
3-benzo(b)tiene-2-il-5,6-diidro-1,4,2-ossatiazina,4-ossido	431-030-6	163269-30-5	6	PT
3-benzo(b)tiene-2-il-5,6-diidro-1,4,2-ossatiazina,4-ossido	431-030-6	163269-30-5	13	PT
Prodotti di reazione di diisopropanolammina con formaldeide (1:4)	432-440-8	220444-73-5	6	HU
Prodotti di reazione di diisopropanolammina con formaldeide (1:4)	432-440-8	220444-73-5	13	HU
Prodotto di reazione di adipato di dimetile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno / Perestane	432-790-1	-	1	HU
Prodotto di reazione di adipato di dimetile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno / Perestane	432-790-1	-	5	HU
Bis(3-amminopropil)ottilammina	433-340-7	86423-37-2	2	CZ
Bis(3-amminopropil)ottilammina	433-340-7	86423-37-2	3	CZ
Bis(3-amminopropil)ottilammina	433-340-7	86423-37-2	4	CZ

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Bis(3-amminopropil)ottilammina	433-340-7	86423-37-2	13	CZ
(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina/Clotianidin	433-460-1	210880-92-5	3	DE
Bacillus sphaericus	Microrganismo	143447-72-7	2	IT
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14	Microrganismo	-	2	IT
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14	Microrganismo	-	5	IT
Ammine, n-C10-16-alchiltrimetilenedi, prodotti di reazione con acido cloroacetico	Miscuglio	139734-65-9	1	IE
Ammine, n-C10-16-alchiltrimetilenedi, prodotti di reazione con acido cloroacetico	Miscuglio	139734-65-9	6	IE
Ammine, n-C10-16-alchiltrimetilenedi, prodotti di reazione con acido cloroacetico	Miscuglio	139734-65-9	13	IE
Miscuglio 1-fenossipropan-2-olo (EINECS 212-222-7) e di 2-fenossipropanolo (EINECS 224-027-4)	Miscuglio	-	1	UK
Miscuglio 1-fenossipropan-2-olo (EINECS 212-222-7) e di 2-fenossipropanolo (EINECS 224-027-4)	Miscuglio	-	2	UK
Miscuglio 1-fenossipropan-2-olo (EINECS 212-222-7) e di 2-fenossipropanolo (EINECS 224-027-4)	Miscuglio	-	3	UK
Miscuglio 1-fenossipropan-2-olo (EINECS 212-222-7) e di 2-fenossipropanolo (EINECS 224-027-4)	Miscuglio	-	4	UK
Miscuglio 1-fenossipropan-2-olo (EINECS 212-222-7) e di 2-fenossipropanolo (EINECS 224-027-4)	Miscuglio	-	6	UK
Miscuglio 1-fenossipropan-2-olo (EINECS 212-222-7) e di 2-fenossipropanolo (EINECS 224-027-4)	Miscuglio	-	13	UK
Miscuglio di 5-cloro-2-metil-2H-isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)	Miscuglio	55965-84-9	3	FR
Sali di potassio di acidi grassi (C15-21)	Miscuglio	-	2	DE
Ioduri di ammonio quaternario	Miscuglio	308074-50-2	1	ES
Ioduri di ammonio quaternario	Miscuglio	308074-50-2	2	ES
Ioduri di ammonio quaternario	Miscuglio	308074-50-2	3	ES
Ioduri di ammonio quaternario	Miscuglio	308074-50-2	4	ES
Ioduri di ammonio quaternario	Miscuglio	308074-50-2	5	ES
Ioduri di ammonio quaternario	Miscuglio	308074-50-2	6	ES
Composti di ammonio quaternario (benzilalchildimetil (alchil da C8-C22, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o idrossidi) / BKC	Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS	-	6	IT

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Composti di ammonio quaternario (benzilalchildimetil (alchil da C8-C22, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o idrossidi) / BKC	Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS	-	13	IT
Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C6-C18, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)cloruri, bromuri e solfati di metile / DDAC	Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS	-	6	IT
Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C6-C18, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)cloruri, bromuri e solfati di metile / DDAC	Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS	-	13	IT
Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio	Non assegnato	-	3	SE
Argento-zinco-alluminio- fosfato di boro vetrificato / Ossido di vetro contenente argento e zinco	Non assegnato	398477-47-9	1	SE
Argento-zinco-alluminio- fosfato di boro vetrificato / Ossido di vetro contenente argento e zinco	Non assegnato	398477-47-9	6	SE
(±) -1-(.beta.-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo / Imazalil di grado tecnico	Prodotto fitosanitario	73790-28-0	2	DE
(±) -1-(.beta.-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo / Imazalil di grado tecnico	Prodotto fitosanitario	73790-28-0	4	DE
(±) -1-(.beta.-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo / Imazalil grado tecnico	Prodotto fitosanitario	73790-28-0	13	DE
[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-ciano-(3-fenossifenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclossipropancarbossilato / alfa-cipermetrina	Prodotto fitosanitario	67375-30-8	6	BE
4-bromo-2-(-4-clorofenil)-1-(etossimetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrolo-3-carbonitrile / Chlorfenapyr	Prodotto fitosanitario	122453-73-0	6	PT
4-bromo-2-(-4-clorofenil)-1-(etossimetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrolo-3-carbonitrile / Chlorfenapyr	Prodotto fitosanitario	122453-73-0	13	PT
Complesso alluminio sodio silicato d'argento / Zeolite d'argento	Prodotto fitosanitario	130328-18-6	6	SE
Complesso alluminio sodio silicato d'argento / Zeolite d'argento	Prodotto fitosanitario	130328-18-6	13	SE
Complesso alluminio sodio silicato d'argento zinco / Zeolite d' argento- zinco	Prodotto fitosanitario	130328-20-0	1	SE
Complesso alluminio sodio silicato d'argento zinco / Zeolite d' argento- zinco	Prodotto fitosanitario	130328-20-0	6	SE
Triacetato di guazatina	Prodotto fitosanitario	115044-19-4	2	UK
Miscuglio di 5-idrossimetossimetil-1-aza-3,7-diossabiciclo(3.3.0)ottano (CAS 59720-42-2, 16,0%) e 5-idrossi-1-aza-3,7- diossabiciclo(3.3.0)ottano (EINECS 229-457-6, 28,8%) e di 5-idrossipoli[metilenossi]metil-1-aza-3,7-diossabiciclo(3.3.0)ottano (CAS 56709-13-8; (5,2%) in acqua (50%)	Prodotto fitosanitario	-	6	PL

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Miscuglio di 5-idrossimetossimetil-1-aza-3,7-diossabiciclo(3.3.0)ottano (CAS 59720-42-2, 16,0%) e 5-idrossi-1-aza-3,7- diossabiciclo(3.3.0)ottano (EINECS 229-457-6, 28,8%) e di 5-idrossipoli[metilenossi]metil-1-aza-3,7-diossabiciclo(3.3.0)ottano (CAS 56709-13-8; (5,2%) in acqua (50%)	Prodotto fitosanitario	-	13	PL
Copolimero di 2-propenale e propan-1,2-diolo	Polimero	191546-07-3	6	HU
Copolimero di 2-propenale e propan-1,2-diolo	Polimero	191546-07-3	7	HU
Copolimero di 2-propenale e propan-1,2-diolo	Polimero	191546-07-3	10	HU
Copolimero di 2-propenale e propan-1,2-diolo	Polimero	191546-07-3	13	HU
N,N,N′,N′-Tetrametiletilendiammina-bis(2-cloroetil) etere copolimero	Polimero	31075-24-8	2	UK
N,N,N′,N′-Tetrametiletilendiammina-bis(2-cloroetil) etere copolimero	Polimero	31075-24-8	13	UK
Poli(ossi-1,2-etanedil), .alfa.-[2-didecilmetilammonio)etil]-.omega.-idrossi-, propanoato (sale)	Polimero	94667-33-1	3	IT
Poli(ossi-1,2-etanedil), .alfa.-[2-didecilmetilammonio)etil]-.omega.-idrossi-, propanoato (sale)	Polimero	94667-33-1	6	IT
Poli(ossi-1,2-etanedil), .alfa.-[2-didecilmetilammonio)etil]-.omega.-idrossi-, propanoato (sale)	Polimero	94667-33-1	13	IT

09A07674

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferimento al consorzio tutela vini Montefalco dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Assisi», «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» e «Colli Martani».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2003 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Martani» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste la nota prot. n. 0077183 del 13 maggio 2009 della Regione Umbria - Giunta Regionale - Direzione regionale agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo, con la quale veniva comunicata l'individuazione del Consorzio tutela vini Montefalco quale Organismo di Controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'8 giugno 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di Controllo e di rappresentanti della Regione Umbria;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela vini Montefalco, e il parere favorevole espresso dalla Regione Umbria sui piani dei controlli e sui prospetti tariffari nel corso delle citate riunione dell'8 giugno 2009;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela vini Montefalco istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini Montefalco con sede in Montefalco (Perugia), piazza del Comune, 16, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Assisi», «Colli del Trasimeno» e «Colli Martani», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini Montefalco autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Umbria, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A07622

DECRETO 17 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Amarene Brusche di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il decreto 30 aprile 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Amarene Brusche di Modena», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 8920 del 12 novembre 2008;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione del Comitato promotore tra i produttori di confettura di Amarene Brusche di Modena, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Amarene Brusche di Modena» l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, via San Gaetano, 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Amarene Brusche di Modena» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli art. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Amarene Brusche di Modena», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 aprile 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Amarene Brusche di Modena», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Amarene Brusche di Modena», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Amarene Brusche di Modena» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Amarene Brusche di Modena» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Amarene Brusche di Modena» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Emilia-Romagna.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2009, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

Dal momento che l'autorizzazione a CSQA Certificazioni Srl a eseguire il controllo sulla denominazione «Amarene Brusche di Modena» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, l'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la loro propria responsabilità, autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A07623

DECRETO 19 giugno 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Riso del Delta del Po».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dall'Associazione dei risicoltori del delta del Po, con sede in Taglio di Po (RO), Via Romea Vecchia n. 203, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Riso del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 3463 del 17 luglio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione dei risicoltori del delta del Po, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo l'articolo 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Riso del Delta del Po, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione dei risicoltori del delta del Po, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Riso del Delta del Po, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Riso del Delta del Po.

Art. 2.

La denominazione Riso del Delta del Po è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Riso del Delta del Po, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07542

DECRETO 19 giugno 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte» o «Nocciola del Piemonte».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Nocciola Piemonte o Nocciola del Piemonte, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la valorizzazione e per la tutela della Nocciola Piemonte I.G.P., con sede in Bossolasco (Cuneo), Via Umberto I° n. 1, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Nocciola Piemonte o Nocciola del Piemonte;

Vista la nota protocollo n. 8490 del 4 giugno 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza dell'8 giugno 2009, con la quale il Consorzio per la valorizzazione e per la tutela della Nocciola Piemonte I.G.P., con sede in Bossolasco (Cuneo), Via Umberto I° n. 1, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Nocciola Piemonte o Nocciola del Piemonte, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Nocciola Piemonte o Nocciola del Piemonte in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la valorizzazione e per la tutela della Nocciola Piemonte I.G.P., sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Nocciola Piemonte o Nocciola del Piemonte, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Nocciola Piemonte o Nocciola del Piemonte che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la valorizzazione e per la tutela della Nocciola Piemonte I.G.P., con sede in Bossolasco (Cuneo), Via Umberto I° n. 1 e trasmesso con nota n. 8490 dell'8 giugno 2009 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Nocciola Piemonte o Nocciola del Piemonte, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07629

DECRETO 19 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Lachimer - Lab. chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 126 del 1° giugno 2007 con il quale al laboratorio Lachimer – Lab. chimico merceologico – Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia Km. 2.200 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 marzo 2009 e perfezionata in data 4 giugno 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Lachimer – Lab. chimico merceologico – Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia Km. 2.200, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio (0,02 - 250 mg/l)	DM 12/03/1986 SO GU n. 161 14/07/1986 Met XXX
Massa volumica a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Sodio (1 - 1000 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 3
Titolo alcolometrico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegati 3 e 5 + Reg. CE 1493/1999 allegato 2, p.to 3
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par 5.2 (bilancia idrostatica), Reg. CE 128/2004
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

09A07661

DECRETO 19 giugno 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pesca di Leonforte», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto la domanda presentata dal Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte, con sede in Leonforte (Enna), Piazza Branciforti n. 2, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Pesca di Leonforte, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Visto la nota protocollo n. 7254 dell'8 maggio 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Visto l'istanza con la quale il Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Pesca di Leonforte, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Pesca di Leonforte, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Pesca di Leonforte.

Art. 2.

La denominazione Pesca di Leonforte è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Pesca di Leonforte, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07741

DECRETO 23 giugno 2009.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pera dell'Emilia-Romagna», registrata in qualità di indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pera dell'Emilia Romagna»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 515 della Commissione del 17 giugno 2009, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Pera dell'Emilia Romagna», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 515 del 17 giugno 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta protetta «Pera dell'Emilia Romagna», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PERA DELL'EMILIA ROMAGNA»

Art. l.

L'indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna», accompagnata da una delle varietà indicate nel successivo art. 2 è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione «Pera dell'Emilia Romagna» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Passa Crassana, William.

Art. 3.

La zona di produzione comprende la parte di territorio della regione Emilia Romagna atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti Comuni:

a) provincia di Reggio Emilia: Casalgrande, Correggio e Rubiera;

b) provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilimberto e Vignola;

c) provincia di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, S. Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera;

d) provincia di Bologna: Anzona dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castel d'Argile, Castelguelfo, Castelmaggiore, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Pieve di Cento, S. Agata Bolognese, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale e Sala Bolognese;

e) provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Castelbolognese, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, S.Agata sul Santerno e Solarolo.

Art. 4.

I terreni idonei per la coltivazione della «Pera dell'Emilia Romagna» sono di medio impasto oppure forti.

L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della regione Emilia Romagna.

I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti di densità per ettaro fino ad un massimo 3.000 piante.

Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la Palmetta, la Y e il Fusetto e loro modificazioni.

Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale e due interventi di potatura al verde.

La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.

La produzione unitaria massima è di 450 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse. Nell'ambito di questo limite la regione Emilia Romagna, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il 15 luglio, in via indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all'art. 2.

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 4 e 6°C.

Le varietà destinate alla commercializzata primaverile debbono essere conservate in atmosfera controllata.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla regione Emilia Romagna.

I pereti idonei alla produzione della «Pera dell'Emilia Romagna» sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.

Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.

II Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali indica le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.

Art. 6.

La «Pera dell'Emilia Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

Abate Fetel

epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavita calicina e al peduncolo;

forma: calebassiforme, piuttosto allungata;

calibro: diametro minimo 55 mm;

tenore zuccherino: (°Brix) 13;

durezza: limite massimo 5;

sapore: dolce.

Conference

epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto;

forma: piriforme spesso simmetrica;

calibro: diametro minimo: 55 mm;

tenore zuccherino: (°Brix) superiore a 13;

durezza: limite massimo 5,5;

sapore: dolce.

Decana del Comizio

epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa dalla parte del sole, rugginosità sparsa;

forma: turbinata;

calibro: diametro minimo 55 mm;

tenore zuccherino: (°Brix) superiore a 13;

durezza: limite massimo 4,5;

sapore: dolce aromatico.

Kaiser

epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;

forma: calebassiforme-piriforme;

calibro: diametro minimo 55 mm;

tenore zuccherino: (°Brix) superiore a 13;

durezza: 5,7;

sapore: polpa fine e succosa, fondente di buon sapore.

William e Max Red Bartlett

epicarpo: liscio, colore di fondo giallo più o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;

forma: cidoniforme-breve o piriforme;

calibro: diametro minimo 60 mm;

tenore zuccherino: (°Brix) superiore a 12;

durezza: limite massimo 6,5;

sapore: dolce aromatico.

Cascade

epicarpo, forma, calibro, peso medio minimo, tenore zuccherino superiore a 13° Brix, durezza, sapore come da relative caratteristiche.

Passa Crassana

epicarpo, forma, calibro, tenore zuccherino superiore a 13° Brix, durezza limite massimo, sapore come da relative caratteristiche.

Art. 7.

La commercializzazione della «Pera dell'Emilia Romagna» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando tutti i tipi di confezioni accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigente fra cui:

— bins 60×80, 80×120, 100×120 a più strati con alveolo;

— plateaux 30×40 in cartone, legno e plastica, a uno strato e a più strati;

— plateaux 40×60 in cartone, legno e plastica, a uno strato e a più strati;

— plateaux 20×30 a uno strato e alla rinfusa;

confezioni monofrutto o con più frutti sigillate (vassoi, cestini, cartoni ecc.).

Per l'identificazione in plateaux e bins dei prodotti IGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 70% del totale dei frutti presenti nella confezione.

In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 10 agosto ed il 31 maggio dell'anno successivo.

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Pera dell'Emilia Romagna», seguita dalla indicazione cultivar e dalla dizione immediatamente sottostante «Indicazione geografica protetta». Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all'origine.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile. con la indicazione geografica.

Deve inoltre figurare la dizione «prodotto in Italia» per le partite destinate alla esportazione.

09A07630

DECRETO 25 giugno 2009.

Proroga dei termini dell'attività di controllo, effettuata dal personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, sugli operatori iscritti negli elenchi degli organismi denominati ABC Fratelli Bartolomeo s.s., Ecosystem International Certificazioni S.r.l. e Sidel Cab S.p.A.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *D)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione ed all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Decreto Legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il combinato disposto dall'art. 27 punto 5 lettera *c)* e dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 834/07, secondo cui, dal 1° gennaio 2009, gli organismi di controllo operanti nel settore delle produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo la versione più recente della norma europea UNI CEI EN 45011 Ed. 1999 o della guida ISO 65;

Visti i decreti del 23 dicembre 2008 di revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo ABC Fratelli Bartolomeo s.s., Ecosystem International Certificazioni s.r.l., SIDEL CAB S.p.A., BIOZOO s.r.l. e ANCCP s.r.l. ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visti i decreti del 23 giugno 2009 di autorizzazione agli organismi di controllo «BIOZOO s.r.l.» e «ANCCP s.r.l.» ad effettuare i controlli sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti di cui all'art. 1 comma 2 del Reg. (CE) n. 834/2007, e ad eseguire la certificazione nel settore dell'agricoltura biologica;

Considerato che l'Organismo di controllo SIDEL CAB è stato accreditato alla norma UNI CEI EN 45011, come da delibera del Comitato di accreditamento SINCERT del 18 giugno 2009, ed ha presentato, in data 24 giugno 2009, all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, domanda di autorizzazione ad effettuare i controlli sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti di cui all'art. 1 comma 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 e ad eseguire la certificazione nel settore dell'agricoltura biologica;

Considerato che, ai fini del rilascio a SIDEL CAB dell'autorizzazione dei cui al paragrafo precedente, è necessario che la documentazione presentata dalla stessa sia sottoposta all'esame dell'Ispettorato predetto e del Comitato di valutazione degli organismi di controllo, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95, per la sua approvazione;

Considerato che agli atti di questo Ufficio risulta che gli Organismi di controllo ABC Fratelli Bartolomeo s.s. ed Ecosystem International Certificazioni srl hanno presentato istanza di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011 a SINCERT e la relativa istruttoria è in fase di svolgimento;

Considerata l'opportunità di garantire la continuità delle ispezioni e della certificazione nel settore delle produzioni biologiche per gli operatori che al 31 dicembre 2008 erano sottoposti al controllo degli Organismi di controllo ABC Fratelli Bartolomeo s.s., Ecosystem International Certificazioni s.r.l. e Sidel CAB S.p.A. e che al 30 giugno 2009, non avendo richiesto il passaggio ad un altro Organismo autorizzato, risultano sottoposti al controllo degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

Decreta:

Art. 1.

Negli articoli 4 e 5 dei decreti di revoca all'autorizzazione, del 23 dicembre 2008, degli organismi di controllo ABC Fratelli Bartolomeo s.s., Ecosystem International Certificazioni s.r.l. e SIDEL CAB S.p.A., la data del 30 giugno 2009 è sostituita con 30 settembre 2009.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2009

L'ispettore generale capo: SERINO

09A07743

DECRETO 26 giugno 2009.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini Colli Tortonesi, in Alessandria, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli artt. 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 25 gennaio 2008 dal Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi, con sede in Alessandria, via Vochieri, n. 58, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota dell'11 marzo 2009 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato Nazionale;

Vista la nota della Camera di Commercio di Alessandria n. 0008232 del 5 giugno 2008, con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata dei vini Colli Tortonesi, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi, con sede in Alessandria, via Vochieri, n. 58, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 18 maggio 2009.

Art. 2.

1. Il Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07646

DECRETO 26 giugno 2009.

Conferma al Consorzio tutela vini Terradeiforti, in Brentino Belluno, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della DOC dei vini «Terradeiforti Valdadige» o «Valdadige Terradeiforti».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli artt. 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2002 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Tutela Vini Terradeiforti, con sede in Brentino Belluno (Verona) - c/o Municipio - via Don Cesare Scala, n 45, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Terradeiforti Valdadige» o «Valdadige Terradeiforti», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2006 di conferma del predetto incarico;

Vista la nota ministeriale n. 0005849 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 15 giugno 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio Tutela Vini Terradeiforti, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 24 ottobre 2002 e 9 maggio 2006, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela Vini Terradeiforti, con sede in Brentino Belluno (Verona) - c/o Municipio - via Don Cesare Scala, n 45, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata «Terradeiforti Valdadige» o «Valdadige Ter-

radeiforti», conferito con i decreti ministeriali 24 ottobre 2002 e 9 maggio 2006 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Vini Terradeiforti, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07734

DECRETO 26 giugno 2009.

Conferma al Consorzio «Istituto Marchigiano di tutela DOC», in Moie di Maiolati Spontini, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle D.O. dei vini «Vernaccia di Serrapetrona DOCG», «Conero DOCG», «Serrapetrona DOC», «Conero DOC», «Rosso Conero DOC», «Colli Maceratesi DOC», «Esino DOC», «Lacrima di Morro d'Alba DOC», «Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC», «Verdicchio di Matelica DOC».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli artt. 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio «Istituto Marchigiano di Tutela DOC», con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona) - via Ariosto, n. 55, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle denominazioni di origine dei vini «Vernaccia di Serrapetrona DOCG», «Conero DOCG», «Serrapetrona DOC», «Conero DOC», «Rosso Conero DOC», «Colli Maceratesi DOC», «Esino DOC», «Lacrima di Morro d'Alba DOC», «Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC», «Verdicchio di Matelica DOC»;

Vista la nota ministeriale n. 0005876 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

VISTA la nota presentata in data 30 aprile 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio «Istituto Marchigiano di Tutela DOC», i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio «Istituto Marchigiano di Tutela DOC», con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona) - via Ariosto, n. 55, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi delle denominazioni di origine dei vini «Vernaccia di Serrapetrona DOCG», «Conero DOCG», «Serrapetrona DOC», «Conero DOC», «Rosso Conero DOC», «Colli Maceratesi DOC», «Esino DOC», «Lacrima di Morro d'Alba DOC», «Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC» e «Verdicchio di Matelica DOC», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 5 gennaio 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio «Istituto Marchigiano di Tutela DOC», e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07735

DECRETO 26 giugno 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Doc «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4, 5, e 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» in conformità ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Ritenuto inoltre, di dover provvedere d'ufficio , così come richiesto dal Comitato vini, alla integrazione dell'art. 6 con la descrizione più dettagliata delle caratteristiche al consumo delle tipologie «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» novello e «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosè o rosato, già contemplate nel vigente disciplinare;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977 e successive modifiche, è modificato come di seguito specificato nel testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato A sono riportati, a titolo di aggiornamento, i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO» O «GARDA BRESCIANO».

— All'art. 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.».

— All'art. 4, comma 5, la dicitura «q.li 125» è sostituita con la dicitura «11 tonnellate».

— All'art. 4, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

«Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:

nuovi impianti:

1° anno: produzione rivendicabile zero;

2° anno: produzione rivendicabile zero;

3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare;

sovrainnesti:

1° anno: produzione rivendicabile zero;

2° anno: produzione rivendicabile fino al 50% della resa indicata nel disciplinare;

3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare.».

— All'art. 5, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

«Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» ,deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.».

— All'art. 5 è eliminato il comma 6:

«È ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume al solo «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso».

— L'art. 6 è sostituito per intero dal seguente testo:

«I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» bianco:

colore: paglierino con riflessi verdognoli, brillante;

profumo: delicato, caratteristico, talvolta lievemente aromatico;

sapore: delicatamente amarognolo, vellutato con leggera vena salina;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» chiaretto:

colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini;

profumo: delicato e gradevole; sapore: morbido, con fondo neutro o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico, con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; 12% vol. per il superiore;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» novello:

colore: rosso rubino con note violacee;

profumo: intenso di frutti rossi e fiori; sapore: gusto fresco e sapido, tannicità delicata;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» Groppello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso, fruttato caratteristico; sapore: vellutato, sapido, gentile, con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Riviera del Garda Bresciano» «Garda Bresciano» rosé o rosato:

spuma sottile con grana fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fragrante con sentore fruttato quando è spumantizzato con il metodo charmat, bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale;

sapore: fresco, sapido, persistente, con sensazione finale di ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

residuo zuccherino: non superiore a 15 gr/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.».

— All'art. 7:

al primo comma di seguito alle parole «di almeno un anno» inserire la dicitura «a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.».

L'ultimo comma è eliminato.

— L'art. 9 è eliminato.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO BIANCO	B187	X	RIE	1	X	X	A	0	X	
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO CHIARETTO	B187	X	999	3	H	X	A	0	X	
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO GROPPELLO	B187	X	GRO	2	X	X	A	0	X	
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO ROSSO	B187	X	999	2	X	X	A	0	X	
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO ROSSO NOVELLO	B187	X	999	2	C	X	A	0	X	
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO ROSSO SUPERIORE	B187	X	999	2	B	X	A	1	X	Variato
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO SPUMANTE ROSE'	B187	X	999	3	I	X	B	0	X	

Obsoleti

RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO BIANCO SUPERIORE	B187	X	RIE	1	B	X	A	0	X
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO GROPPELLO SUPERIORE	B187	X	GRO	2	B	X	A	0	X

09A07740

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2009.

Iscrizione della denominazione «Pagnotta del Dittaino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 516 della Commissione del 17 giugno 2009, la denominazione «Pagnotta del Dittaino» riferita alla categoria Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Pagnotta del Dittaino», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 516 del 17 giugno 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pagnotta del Dittaino», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«PAGNOTTA DEL DITTAINO» DOP

Art. 1.
Denominazione

La Denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino» è riservata al pane che risponde alle condizioni ed ai requisiti posti dal Reg. CEE 2081/92 e stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la dop «Pagnotta del Dittaino» si presenta nella tradizionale forma rotonda con una pezzatura compresa tra 500 e 1.100 gr ovvero come mezza pagnotta affettata e possiede le seguenti caratteristiche sensoriali:

1. crosta dello spessore compreso tra 3 e 4 mm;

2. tenacità della crosta media;

3. mollica di colore giallo tenue ed alveolatura a grana fine, compatta ed uniforme;

4. elasticità della mollica (espressa come tempo di recupero del volume originario una volta rimossa la pressione delle dita) elevata con recupero veloce e totale;

5. umidità del prodotto non oltre il 38%;

6. mantenimento delle caratteristiche sensoriali (odore, sapore, freschezza protratte fino a 5 giorni dalla data di produzione).

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della DOP «Pagnotta del Dittaino» interessa i comuni di Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa in provincia di Enna ed i comuni di Castel di Iudica, Raddusa e Ramacca in provincia di Catania.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

La Denominazione di Origine Protetta «Pagnotta del Dittaino» è propria del pane ottenuto mediante il particolare processo di lavorazione che prevede l'impiego del lievito naturale, della semola rimacinata di grano duro ottenuto nel territorio di cui all'art. 3. La tecnica agronomica prevista per la produzione del grano duro prevede la seguente successione di operazioni colturali: effettuazione di una lavorazione medio-profonda nel periodo estivo-autunnale in funzione alla precessione colturale e all'andamento climatico, seguita da almeno altre due superficiali allo scopo di rinettare il terreno dalle infetanti, interrare i concimi distribuiti con la concimazione di fondo e preparare il letto di semina. Con riferimento al piano di concimazione, le somministrazioni massime saranno di 120 Kg di N (azoto) ad ettaro e di 100 Kg di P_2O_5 (fosforo) ad ettaro.

Con riferimento alla gestione del suolo, è vietata la monosuccessione del frumento duro oltre i due anni. È preferibile far seguire a tale cereale una leguminosa da granella o da foraggio, oppure altre colture o ancora il maggese nudo.

Le caratteristiche qualitative della semola devono essere in linea con i seguenti parametri.

La materia prima utilizzata nella produzione della «Pagnotta del Dittaino» è la semola rimacinata di grano duro proveniente dalla molitura del grano duro, prodotto nell'areale di coltivazione di cui all'art. 3, appartenente alle varietà Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, presenti per almeno il 70% sul totale dello sfarinato utilizzato. Il rimanente 30% deve essere comunque rappresentato da grano duro appartenente alle varietà Amedeo, Appulo, Bronte, Cannizzo, Cappelli, Creso, Iride, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Sant'Agata, Tresor, Vendetta, prodotti nell'areale di produzione. Non è consentito miscelare il grano con altri grani provenienti da altri territori siciliani non inclusi nell'areale, da altre regioni italiane ovvero da altre nazioni. Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati.

Il grano duro da impiegare nel processo di produzione della semola deve provenire da semente certificata e rispondere ai seguenti requisiti minimi qualitativi:

Parametro	**Valore**
Peso elettrolitico	> 78 kg/hl
Proteine (N tot. X 5,70)	> 12% su s.s.
Umidità	< 12,5%
Glutine	> 8% su s.s.
Indice di giallo	> 17 b minolta

Il grano duro raccolto nell'areale delimitato deve essere sottoposto a trattamenti di prepulitura e, quindi, stoccato in silos e conservato senza l'ausilio di pesticidi e prodotti chimici di sintesi.

La macinazione deve essere effettuata mediante tecniche e fasi del tutto analoghe a quelle attualmente in uso nell'areale delimitato e qui di seguito descritte.

Il grano duro viene sottoposto a vari trattamenti di pulitura attraverso passaggi forzati in macchinari che, mediante aspirazione delle parti più leggere e cernita con vibrosetacci, lo liberano dalle impurità, da eventuali corpi estranei e dalle cariossidi striminzite o con peso specifico molto basso.

Alla pulitura seguono due trattamenti di bagnatura alternati da due periodi di riposo, per complessive ventiquattro ore, per favorire un'efficace imbibizione della cariosside al fine di agevolare la svestizione delle parti tegumentali della cariosside ed evitare la bruciatura delle semole durante la macinazione. L'umidità massima della cariosside al secondo riposo deve essere del 17,5%.

Alla fase della bagnatura segue la macinazione ad opera dei laminatoi, che provvedono a frantumare le cariossidi e quindi la cernita dei frammenti ad opera dei setacci dei plansichter e delle semolatrici che provvedono a deviare i vari frammenti in altri laminatoi, in base alla granulometria degli stessi. La semola da impiegare nel processo di produzione del pane deve possedere le seguenti caratteristiche minime:

Parametro	**Valore**
Umidità	< 15,5%
Ceneri	0,70-0,90% s.s.
Glutine	> 10% su s.s.
Indice di giallo	> 23 b minolta
Proteine	> 10,50% su s.s.

Indice di caduta F.N.	< 480 sec.
Assorbimento	> 60%
Tempo di sviluppo	2 min.
Stabilità	> 5 min.
Grado di rammollimento a 12 min.	< 65 U.F.

La DOP «Pagnotta del Dittaino» si ottiene dalla cottura completa di una pasta convenientemente lievitata preparata con semola di grano duro, acqua, lievito naturale e sale nelle percentuali di seguito stabilite:

Ingredienti	**Quantità**
Semola	100 kg
Acqua	58-70 l*
Lievito naturale	15-18 kg **
Sale	1,7 kg

* Varia al variare del contenuto in glutine e della percentuale di umidità della semola.

** Varia al variare della temperatura ambiente.

Il lievito naturale utilizzato per la produzione della DOP «Pagnotta del Dittaino» deriva da un «lievito madre» opportunamente rinnovato. I rinnovi si effettuano con la seguente cadenza: ogni ventiquattro ore una parte di «lievito madre» si impasta con due parti di semola ed una di acqua al fine di ottenere, dopo dieci minuti di impasto, una massa dalla quale si ricavano quattro masse lievitanti. Di queste una verrà utilizzata come «madre», e quindi rinnovata dopo ventiquattro ore e le rimanenti tre parti verranno aggiunte negli impasti, come «lievito naturale», dopo almeno cinque ore di maturazione.

Tutti gli ingredienti sopra menzionati (semola, acqua, lievito naturale e sale) devono rispettare le normative igienico-sanitarie prescritte dalla legislazione vigente.

L'impasto si effettua a mezzo di un'impastatrice a braccia tuffanti per un tempo di dodici minuti.

L'impasto appena formato deve possedere le seguenti caratteristiche:

Parametro	Valore
Temperatura	26-27 °C
Acidità	5-5,3 pH

L'impasto riposa in vasca per quindici minuti e quindi si provvede alla formatura dei pani in pasta di peso di Kg 1,200 ± 20 e di forma sferica che può avvenire manualmente ovvero con l'ausilio di macchine arrotondatrici. Le forme in pasta sono quindi disposte su pianali aventi una superficie liscia, uniforme, lavabile e sanificabile al fine di evitare, durante la fase di lievitazione, contaminazioni indesiderate di lieviti e batteri ubiquitari che potrebbero alterare il regolare processo di lievitazione condotto dai lieviti naturali.

La fase della lievitazione si articola secondo quanto di seguito riportato:

Parametro	Valore
Tempo	170-180 min.
Temperatura	30-32°C
Umidità	58-63%

Raggiunta l'ottimale lievitazione le forme in pasta entrano nel forno di cottura, sia esso a legna o a gas, a riscaldamento indiretto.

La fase della cottura si articola secondo quanto di seguito riportato:

Parametro	Valore
Tempo	60 min.
Temperatura	230°C

All'ingresso del forno di cottura le forme in pasta lievitate sono investite da un getto di vapore sulla superficie per conferire la particolare colorazione alla crosta. Alla cottura segue la fase del raffreddamento.

Le operazioni di coltivazione e raccolta del grano e le operazioni di produzione e confezionamento della DOP «Pagnotta del Dittaino» devono avvenire all'interno dell'areale di produzione definito all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

Anticamente il grano raccolto era stoccato in apposite fosse o in magazzini ed ivi naturalmente conservato al riparo dall'acqua. Non si faceva ricorso a trattamenti intesi a preservare il cereale da infestazioni fungine ovvero dagli insetti parassiti. Alla bisogna il grano veniva portato ai molini viciniori per la molitura.

Parimenti il grano duro raccolto nell'areale delimitato è sottoposto esclusivamente a trattamenti di prepulitura per liberarlo dalle paglie, dalle impurità e dai corpi estranei e, quindi, stoccato in silos e conservato senza l'ausilio di pesticidi e prodotti chimici di sintesi. Gli unici trattamenti permessi ai molini sono esclusivamente di natura fisica. Sono infatti consentite le refrigerazioni della massa con aria fredda ed i rivoltamenti.

Tali trattamenti infatti evitano il surriscaldamento della massa, fenomeno questo che crea un ambiente idoneo allo sviluppo di muffe, alla formazione di micotossine ed alla schiusura delle uova degli insetti parassiti e che può provocare pure la germinazione delle cariossidi.

«… In Sicilia il pani i casa (pane casereccio) è di forma rotonda. La semola di grano duro, precedentemente setacciata, è sistemata sulla madida (gramola); fatta una conca, vi si aggiunge il lievito naturale (u criscenti), l'acqua calda, il sale … Terminata la fase dell'impasto, spezza e modella manualmente la pasta ottenendo pani di pani del peso di un chilo e di forma rotonda (circa 20 centimetri di diametro, 7 di altezza). … Si caratterizza per la crosta poco croccante e la mollica dall'alveolatura fine e omogenea…».

La DOP «Pagnotta del Dittaino» si distingue dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica in particolare per la consistenza della crosta e per il colore giallo tenue ed alveolatura a grana fine compatta ed uniforme della mollica. Altra particolare caratteristica della DOP «Pagnotta del Dittaino» è la capacità di mantenere inalterati per ben cinque giorni le caratteristiche sensoriali quali odore, sapore e freschezza.

Tali particolari caratteristiche sono indubbiamente riferibili e quindi strettamente correlate al grano duro che interviene come materia prima principale e predominante nel processo di produzione e che grazie alle caratteristiche pedoclimatiche del territorio di riferimento assume valori qualitativi elevati.

I terreni sui quali si effettua la coltivazione del grano duro si presentano con un impasto mediamente argilloso. Il clima è tipicamente mediterraneo, caratterizzato da un regime pluviometrico fortemente irregolare durante l'arco dell'anno, con concentrazione delle precipitazioni nel periodo autunno-vernino e valori medi annui di circa 500 mm, e da temperature medie mensili più elevate nei mesi di luglio e agosto, mentre quelle minime si registrano in gennaio e febbraio con valori che, solo in casi eccezionali, si abbassano fino a raggiungere valori tali (0°C) da poter arrecare danni alla coltivazione.

I parametri pedologici e metereologici individuati concorrono a definire l'unicità dell'ambiente in cui si effettua la coltivazione del grano duro al punto da ottenere un prodotto dalle caratteristiche qualitative e sanitarie eccellenti (esenti da micotossine) in grado di esaltare nella DOP «Pagnotta del Dittaino» caratteristiche sensoriali uniche.

Il grano duro, come dimostrano le testimonianze storiche, è stato da sempre utilizzato per la panificazione, a differenza di altre zone d'Italia dove veniva e viene impiegata la farina di grano tenero, in grado di ottenere un prodotto che mantenesse per un arco temporale di una settimana le principali caratteristiche sensoriali.

Il mantenimento di tali caratteristiche era dovuto non solo all'impiego della semola rimacinata di grano duro ma anche all'impiego del «crescenti». La fermentazione della pasta acida è affidata all'equilibrio dinamico che si instaura tra batteri lattici e lieviti. Le specie microbiche maggiormente riscontrate nel lievito per la produzione della DOP «Pagnotta del Dittaino» sono *Lactobacillus sanfranciscensis* (*Lactobacillus brevis subsp. lindneri*), *Candida milleri e Saccharomyces exiguus*.

Tali lieviti sono stati isolati in impasti acidi siciliani dell'area; di conseguenza per la produzione devono essere impiegati lieviti che contengono un ceppo di *Saccharomyces cerevisiae*, Y135, un ceppo di *Candida humilis* (RG12) ed un ceppo isolato dalla stessa matrice e non identificato (ISA2); tra i batteri lattici, vi sono i ceppi di *Lactobacillus sanfranciscensis* MSA, MSB, MSC e K4.

La migliore sinergia, intesa come maggior incremento in volume dell'impasto, è stata registrata nell'associazione Saccharomyces *cerevisiae* Y135 e *Lactobacillus sanfranciscensis* MSB.

Fra le molteplici testimonianze rinvenute in scritti antichi, molte sono quelle che ricadono nell'area di coltivazione del grano duro e che sono divenuti nel tempo i depositari di un patrimonio di saperi e costumi inerenti la cerealicoltura e la produzione del pane, appunto.

Così, nell'area di Agira, come riporta il testo di Provitina, intensa era in particolare l'esportazione del frumento ed olio verso l'Egitto, la Siria e la Grecia; a testimonianza di una realtà mantenutasi nel tempo, come conferma Amico, la stessa Agira nel XVIII secolo non temeva confronti con altre zone della Sicilia grazie alle floride attività delle coltivazioni di seminativi.

L'origine della «Pagnotta del Dittaino» è da rinvenirsi nella lunga tradizione storica e culturale che ha caratterizzato l'area comprendente il territorio di gran parte della provincia di Enna e della provincia di Catania. Come si evince dallo studio di Corradini Federico II ad Enna, *urbs inespugnabilis*: risvolti storici, politici, economici la tradizione cerealicola ennese produceva un pane ottenuto dalla semola rimacinata di grano duro. «…Enna era ricca di acque, di boschi, di cereali (non bisogna dimenticare che la città fin dalla notte dei tempi fu la sede del culto di Demetra-Cerere, dea delle messi). La pastorizia era largamente praticata, con il vantaggio della ricca produzione di latte e derivati (cacio, ricotta) nonché la lana, le pelli, la carne. Il pane, la "pagnotta", era uno degli alimenti base realizzata con farina di frumento …». Da sempre, quindi, la coltivazione del grano duro nell'area comprendente alcuni comuni di Enna e di Catania ha rappresentato uno dei cardini principali del locale sistema economico rivestendo una notevole valenza sia sociale che ambientale e culturale. Secondo il mito le ragioni di una vocazione cerealicola così intensa trova giustificazione nel fatto che proprio nell'area ennese, in particolare in corrispondenza del lago di Pergusa, si apriva la porta degli Inferi dalla quale la dea Demetra/Cerere usciva portando sulla terra per quattro mesi all'anno il vigoroso rigoglio vegetativo che le valse appunto l'appellativo di «dea delle messi».

Da una credenza così lontana nel tempo si è giunti, ai giorni nostri ad una realtà che vede nell'area attraversata dal fiume Dittaino, affluente del Simeto, la culla di una cultura del pane talmente radicata che, come il Barberis riporta: «… se il Piave è il fiume sacro alla Patria – come non manca di ricordare il cartello a chi imbocca il fatidico ponte in direzione di Trieste - Enna è la città sacra al pane e il suo comune potrebbe opportunamente segnalarlo ai turisti».

Una testimonianza del notevole ruolo che il grano duro rivestiva nelle abitudini alimentari dei siciliani giunge proprio da Plinio il Vecchio che, nel «*De Naturalis Historia*», così riportava «…*Ceres frumenta, quum antea glande vescerentur, eadem molere et conficere in Attica, et alia in Sicilia, ob id dea iudicata*…». Infatti, proprio mentre in altre regioni della penisola italica si ottenevano farine dalle ghiande, castagne o da altri cereali, quali orzo e segale, in Sicilia la grande dea Cerere insegnava ai contadini a fare il pane con farina di frumento. Ed è grazie a tale insegnamento, secondo quanto esposto da Sonnino, che i contadini siciliani riuscivano, nonostante le grandi miserie, a sopravvivere in quanto si nutrivano di pane ottenuto dalla farina di frumento rispetto ai contadini del Nord afflitti dalla pellagra.

La coltivazione del grano duro nelle aree interne della Sicilia, comprendenti i comuni della provincia di Enna e Catania, occupa un posto di rilievo non solo per quanto riguarda la superficie investita, ma anche perché interessa contrade tradizionalmente coltivate a grano duro in asciutto. Proprio in tali comuni, sia per le condizioni pedologiche che climatiche, l'unica coltura che è stata in grado, nel corso degli anni, di garantire alla popolazione agricola locale occupazione ed equi redditi è stata il grano duro.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.
Etichettatura

La DOP «Pagnotta del Dittaino» viene confezionata con un film plastico microforato ovvero in atmosfera modificata tale da garantire l'aspetto igienico-sanitario consentendo, al contempo, la traspirazione del prodotto confezionato. In etichetta devono essere riportate le seguenti diciture:

1. il logo della denominazione «Pagnotta del Dittaino»;

2. l'elenco degli ingredienti;

3. il peso;

4. il nome, indirizzo e logo della ditta di produzione;

5. la data di scadenza.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della denominazione, di forma rettangolare (base 8 cm X altezza 4,8 cm, con bordo trilineo), si compone in basso a sinistra di due spighe di grano duro che, disposte in maniera perpendicolare, delimitano uno spazio nel quale si collocano due pagnotte di cui, una di forma intera sormontata da una seconda di forma dimezzata. In basso a destra è riportato il logo comunitario della dop. In alto, al centro di un rettangolo compare su un unico allineamento la scritta orizzontale «Pagnotta del Dittaino» Dop (Carattere Felix Titling, Dimensione 17, Stile normale, Effetto maiuscoletto).

Indici colorimetrici
Giallo: 100% pantone yellow 109 cv;
Blu: 100% pantone blue reflex;
nero: 100% pantone black.

09A07662

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2009.

Rettifica del decreto 29 aprile 2009 di riconoscimento del titolo estero di formazione professionale alla prof.ssa Giovanna Ilardi, abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che attua la direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il proprio decreto del 29 aprile 2009, prot. n. 4489, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Giovanna Ilardi è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, per la classe di concorso 19/A – Discipline giuridiche ed economiche;

Rilevato che nell'indicare il luogo di nascita dell'interessata si è incorsi in errore materiale;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto inviata dalla signora Giovanna Ilardi in data 13 maggio 2009 ;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il decreto direttoriale del 29 aprile 2009, prot. n. 4489, è rettificato nel dispositivo per la parte relativa al luogo di nascita, che deve essere: nata a Erice (Trapani) anzichè nata a Castellammare del Golfo.

2. Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 29 aprile 2009.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A07652

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 19 giugno 2009.

Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 luglio 2007 recante «Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 recante modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 267 del 28 febbraio 2007 avente ad ogget-

to: «Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 590 del 14 marzo 2005: individuazione e richiesta di designazione di nuove zone a protezione speciale – ZPS»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 389 del 21 marzo 2007 avente ad oggetto: «DGR 267/2007 - Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 590 del 14 marzo 2005: individuazione e richiesta di designazione di nuove zone a protezione speciale - ZPS - sostituzione allegati»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 19 gennaio 2007 concernente l'ampliamento delle ZPS riferite alle IBA 041 «Carso Triestino» e 036 «Area tra Val Visdende e Canale San Pietro»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 217 dell'8 febbraio 2007 che conferma la designazione delle summenzionate ZPS e determina con maggiore precisione i confini;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 3624 del 28 novembre 2006 avente ad oggetto «Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS - Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/4197 del 28 febbraio 2007 «Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE - Integrazione deliberazione della Giunta regionale n. 3624/2006»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 230 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto «Direttiva "Uccelli" n. 79/409/CEE - deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 4 aprile 2005 – Provvedimenti»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 3 – 5405 del 28 febbraio 2007 avente ad oggetto «Procedura d'infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-378/01. Sistema delle Zone di Protezione Speciale ZPS della regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE "Uccelli selvatici". Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22 maggio 2006»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 145 del 26 febbraio 2007 avente ad oggetto «Adeguamento Zone di Protezione Speciale - Procedura d'infrazione contro la Repubblica italiana per insufficiente classificazione delle ZPS - Causa C-378/01»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 9/17 del 7 marzo 2007 relativa alla classificazione di nuove ZPS;

Vista la nota della Direzione per la Protezione della Natura prot. DPN - 2007 - 0008545 del 26 marzo 2007 con la quale si chiede l'adeguamento dei codici indicati per le ZPS «Isola Asinara» e «Arcipelago della Maddalena» e si segnala la necessità di risolvere alcune incongruenze riscontrate nei dati comunicati dalla Regione per poter effettuare l'inserimento ufficiale nella banca dati Natura 2000;

Vista la nota del Servizio conservazione della natura e degli habitat, tutela della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, istituto regionale della fauna e dell'attività fitosanitaria della regione Sardegna, prot. n. 21727 del 26 giugno 2007, con la quale si trasmette a mezzo supporto informatico il quadro completo di tutti gli areali individuati dalla regione Sardegna e si precisa di aver introdotto nell'allegato «A» alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 tutte le modifiche proposte con la succitata nota della Direzione per la Protezione della Natura risolvendo tutte le incongruenze segnalate;

Vista la nota della Direzione della Protezione della Natura prot. n. DPN - 2007 - 0025904 del 28 settembre 2007 con la quale si chiede alla regione Sardegna di confermare definitivamente l'elenco delle ZPS ricadenti nel territorio regionale;

Vista la nota prot. n. 41172 del 23 novembre 2007 del Servizio Tutela della natura della regione Sardegna con la quale si trasmette la lista definitiva delle ZPS contestualmente alla Determinazione n. 1699 del 19 novembre 2007 che nel relativo allegato recepisce le modifiche apportate all'elenco delle ZPS ricadenti nel territorio regionale;

Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente della regione Siciliana n. 120/GAB del 5 maggio 2006 recante «Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della regione»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 109 del 19 febbraio 2007 avente ad oggetto «Direttiva 79/409/CEE - Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 456 del 25 giugno 2007 recante la modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 109 del 19 febbraio 2007 con la sostituzione dell'allegato A;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 328 del 22 febbraio 2007 avente a oggetto «Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale dell'8 aprile 2005, n. 655, come rettificata dalla deliberazione n. 2955 del 2005. Estensione ed individuazione delle protezione speciale (ZPS) in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europea 20 marzo 2003, causa c-378/01, in attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 4233 del 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione dell'ampliamento della zona di protezione speciale denominata Parco naturale del Monte Avic;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 441 del 27 febbraio 2007 recante «Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale (ZPS). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia alle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po.»;

Vista la nota prot. DPN - 2007 - 005885 del 2 marzo 2007 con la quale si trasmettono per il successivo inoltro alla Commissione europea le nuove aree classificate come ZPS in riferimento alla procedura d'infrazione 1993/2165;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1885 del 19 giugno 2007 «Zona di protezione speciale denominata IT3270021 "Vallona di Loreo": esecuzione della sentenza n. 1625 del 20 aprile 2005 della terza Sezione del TAR Veneto e avvio di uno studio che verifichi il permanere delle condizioni di coerenza ecologica della rete ecologica europea Natura 2000 nell'area vasta ricomprendente il sito ZPS IT3270021 "Vallona di Loreo"»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2007 sullo schema di decreto trasmesso con nota prot. GAB/2007/11244/B07 del 5 ottobre 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 1625 del 20 settembre 2007 «Rimodulazione della perimetrazione della Zona di protezione Speciale "Boschi e Sorgenti della Baronia"»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4059 dell'11 dicembre 2007 avente ad oggetto «Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 350 del 5 maggio 2008 «Revisione del Sistema regionale delle ZPS (Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" recante conservazione dell'avifauna selvatica e Direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche") - Adempimenti»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 869 dell'11 giugno 2008 avente ad oggetto «Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della regione Emilia Romagna»;

Vista la nota prot. DPN - 2008 - 19624 dell'8 agosto 2008 con la quale è stata trasmessa alla Rappresentanza permanente d'Italia per il successivo inoltro alla Commissione europea la documentazione riguardante l'aggiornamento della banca dati Natura;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del Lazio del 26 settembre 2008 numeri 697 - 698 - 699 - 700 relative alla rettifica di alcuni errori tecnici delle delimitazioni di alcune ZPS e la deliberazione del 26 settembre 2008, n. 701, relativa alla cancellazione di alcune ZPS in quanto già incluse nei territori delle ZPS «Monti della Laga» e «Parco nazionale d'Abruzzo»;

Vista la nota della Direzione per la Protezione della Natura prot. n. DPN - 2008 - 0022560 del 29 settembre 2008 avente ad oggetto «Aggiornamento banca dati Natura 2000» con la quale, tra l'altro, si rifiutava la proposta di riperimetrazione della ZPS «Boschi e Sorgenti della Baronia»;

Vista la nota della Direzione per la Protezione della Natura prot. DPN - 2008 - 0023386 dell'8 ottobre 2008 avente ad oggetto «Aggiornamento rete Natura 2000 in Emilia Romagna» con la quale a seguito di istruttoria tecnica si rifiuta le proposte di modifica delle aree SIC e ZPS in Emilia-Romagna di cui alla già citata deliberazione di Giunta regionale n. 869 dell'11 giugno 2008;

Vista la nota prot. DPN - 2008 - 29246 del 9 dicembre 2008 con la quale è stata trasmessa alla Rappresentanza permanente d'Italia per il successivo inoltro alla Commissione europea la documentazione riguardante l'aggiornamento della banca dati Natura relativamente alle rettifiche del confine di alcune ZPS del Lazio;

Considerata la necessità di rendere pubblico l'elenco delle zone di protezione speciale individuate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi della direttiva 79/409/CEE;

Visto il parere favorevole sul presente decreto espresso dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Le zone di protezione speciale classificate ovvero istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE sono elencate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il decreto 5 luglio 2007 citato nelle premesse è abrogato.

Art. 2.

1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie delle zone di protezione speciale sono depositati e disponibili presso la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per la parte dei competenza, presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato nell'allegato *A* al presente decreto verranno effettuate con successivo decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ALLEGATO *A*

Elenco delle Zone di Protezione Speciale

Codice sito	Denominazione
Regione Piemonte	
IT1110006	Orsiera Rocciavré
IT1110007	Laghi di Avigliana
IT1110017	Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna)
IT1110018	Confluenza Po - Orco - Malone
IT1110019	Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea)
IT1110020	Lago di Viverone
IT1110024	Lanca di San Michele
IT1110025	Po morto di Carignano
IT1110036	Lago di Candia
IT1110070	Meisino (confluenza Po - Stura)
IT1110080	Val Troncea
IT1120002	Bosco della Partecipanza di Trino
IT1120005	Garzaia di Carisio
IT1120006	Val Mastallone
IT1120008	Fontana Gigante (Tricerro)
IT1120010	Lame del Sesia e Isolone di Oldenico
IT1120013	Isolotto del Ritano (Dora Baltea)
IT1120014	Garzaia del Rio Druma
IT1120021	Risaie vercellesi
IT1120025	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120027	Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba
IT1120029	Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140001	Fondo Toce
IT1140011	Val Grande
IT1140013	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1140016	Alpi Veglia e Devero - Monte Giove
IT1140017	Fiume Toce
IT1140018	Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco
IT1140019	Monte Rosa
IT1140020	Alta Val Strona e Val Segnara
IT1140021	Val Formazza
IT1150001	Valle del Ticino
IT1150003	Palude di Casalbeltrame
IT1150004	Canneti di Dormelletto
IT1150010	Garzaie novaresi
IT1160003	Oasi di Crava Morozzo
IT1160036	Stura di Demonte
IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive
IT1160056	Alpi Marittime
IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1160060	Altopiano di Bainale

IT1160061	Alto Caprauna
IT1160062	Alte Valli Stura e Maira
IT1180002	Torrente Orba
IT1180004	Greto dello Scrivia
IT1180025	Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo
IT1180026	Capanne di Marcarolo
IT1180028	Fiume Po - tratto vercellese alessandrino
Regione Valle d'Aosta	
IT1201000	Parco Nazionale del Gran Paradiso[1]
IT1202020	Mont Avic e Mont Emilius
IT1204030	Val Ferret
IT1204220	Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa
IT1205070	Zona umida di Les Iles di Saint - Marcel
Regione Liguria	
IT1313776	Piancavallo
IT1314677	Saccarello - Garlenda
IT1314678	Sciorella
IT1314679	Toraggio - Gerbonte
IT1315380	Testa d'Alpe - Alto
IT1315481	Ceppo Tomena
IT1331578	Beigua - Turchino
Regione Lombardia	
IT2010007	Palude Brabbia
IT2010401	Parco Regionale Campo dei Fiori
IT2010501	Lago di Varese
IT2010502	Canneti del Lago Maggiore
IT2020301	Triangolo Lariano
IT2020302	Monte Generoso
IT2020303	Valsolda
IT2030301	Monte Barro
IT2030601	Grigne
IT2040016	Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen - Monte Motta
IT2040017	Disgrazia - Sissone
IT2040018	Val Codera
IT2040021	Val di Togno - Pizzo Scalino
IT2040022	Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2040044	Parco Nazionale dello Stelvio
IT2040401	Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2040402	Riserva Regionale Bosco dei Bordighi
IT2040403	Riserva Regionale Paluaccio di Oga
IT2040601	Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa
IT2040602	Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo
IT2050006	Bosco di Vanzago
IT2050401	Riserva Regionale Fontanile Nuovo

IT2060006	Boschi del Giovetto di Paline
IT2060015	Bosco de l'Isola
IT2060301	Monte Resegone
IT2060302	Costa del Pallio
IT2060304	Val di Scalve
IT2060401	Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2060506	Belviso Barbellino
IT2070020	Torbiere d'Iseo
IT2070301	Foresta di Legnoli
IT2070302	Val Caffaro
IT2070303	Val Grigna
IT2070401	Parco Naturale Adamello
IT2070402	Alto Garda Bresciano
IT2080017	Garzaia di Porta Chiossa
IT2080018	Garzaia della Carola
IT2080023	Garzaia di Cascina Villarasca
IT2080301	Boschi del Ticino
IT2080501	Risaie della Lomellina
IT2080701	Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2080702	Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703	Po di Pieve Porto Morone
IT2090001	Monticchie
IT2090501	Senna Lodigiana
IT2090502	Garzaie del Parco Adda Sud
IT2090503	Castelnuovo Bocca d'Adda
IT2090701	Po di San Rocco al Porto
IT2090702	Po di Corte S. Andrea
IT20A0005	Lanca di Gabbioneta
IT20A0008	Isola Uccellanda
IT20A0009	Bosco di Barco
IT20A0401	Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20A0402	Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT20A0501	Spinadesco
IT20A0502	Lanca di Gussola
IT20A0503	Isola Maria Luigia
IT20B0006	Isola Boscone
IT20B0007	Isola Boschina
IT20B0008	Paludi di Ostiglia
IT20B0009	Valli del Mincio
IT20B0010	Vallazza
IT20B0011	Bosco Fontana
IT20B0401	Parco Regionale Oglio Sud
IT20B0402	Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20B0501	Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Regione Trentino Alto Adige	
IT3110002	Biotopo Ontaneto di Sluderno
IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg
IT3110011	Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa
IT3110012	Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa
IT3110013	Biotopo Delta del Valsura
IT3110017	Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina
IT3110018	Ontaneti dell'Aurino
IT3110026	Valle di Funes - Sas De Putia - Rasciesa nel Parco Naturale Puez-Odle
IT3110029	Parco Naturale dello Sciliar - Catinaccio
IT3110034	Biotopo Lago di Caldaro
IT3110036	Parco Naturale Monte Corno
IT3110038	Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio
IT3110039	Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio
IT3110040	Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio
IT3110049	Parco Naturale Fanes - Senes - Braies
IT3110050	Parco Naturale Dolomiti di Sesto
IT3110051	Biotopo Ahrau di Stegona
IT3120030	Fontanazzo
IT3120038	Inghiaie
IT3120061	La Rocchetta
IT3120065	Lago d'Idro
IT3120077	Palu' di Borghetto
IT3120082	Taio
IT3120093	Crinale Pichea - Rocchetta
IT3120094	Alpe di Storo e Bondone
IT3120095	Bocca d'Ardole - Corno della Paura
IT3120096	Bocca di Caset
IT3120098	Monti Lessini Nord
IT3120099	Piccole Dolomiti
IT3120100	Pasubio
IT3120126	Val Noana
IT3120156	Valle dell’Adige
IT3120157	Stelvio
IT3120158	Adamello Presanella
IT3120159	Brenta
IT3120160	Lagorai
Regione Veneto	
IT3210003	Laghetto del Frassino
IT3210006	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora
IT3210008	Fontanili di Povegliano
IT3210013	Palude del Busatello
IT3210014	Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese
IT3210015	Palude di Pellegrina
IT3210016	Palude del Brusà - Le Vallette
IT3210018	Basso Garda

IT3210019	Sguazzo di Rivalunga
IT3210039	Monte Baldo Ovest
IT3210040	Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine
IT3210041	Monte Baldo Est
IT3220005	Ex Cave di Casale - Vicenza
IT3220013	Bosco di Dueville
IT3220036	Altopiano dei Sette Comuni
IT3230022	Massiccio del Grappa
IT3230032	Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane
IT3230035	Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo
IT3230043	Pale di San Martino: Focobon, Pape - San Lucano, Agner - Croda Granda
IT3230071	Dolomiti di Ampezzo
IT3230077	Foresta del Cansiglio
IT3230081	Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis
IT3230083	Dolomiti Feltrine e Bellunesi
IT3230084	Civetta - Cime di San Sebastiano
IT3230086	Col di Lana - Settsas - Cherz
IT3230087	Versante Sud delle Dolomiti Feltrine
IT3230089	Dolomiti del Cadore e del Comelico
IT3230090	Cima Campo - Monte Celado
IT3240006	Bosco di Basalghelle
IT3240008	Bosco di Cessalto
IT3240011	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina
IT3240012	Fontane Bianche di Lancenigo
IT3240013	Ambito Fluviale del Livenza
IT3240016	Bosco di Gaiarine
IT3240017	Bosco di Cavalier
IT3240019	Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio
IT3240023	Grave del Piave
IT3240024	Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle
IT3240025	Campazzi di Onigo
IT3240026	Prai di Castello di Godego
IT3240034	Garzaia di Pederobba
IT3240035	Settolo Basso
IT3250003	Penisola del Cavallino: biotopi litoranei
IT3250006	Bosco di Lison
IT3250008	Ex Cave di Villetta di Salzano
IT3250010	Bosco di Carpenedo
IT3250012	Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore
IT3250016	Cave di Gaggio
IT3250017	Cave di Noale
IT3250021	Ex Cave di Martellago
IT3250022	Bosco Zacchi
IT3250023	Lido di Venezia: biotopi litoranei
IT3250032	Bosco Nordio
IT3250040	Foce del Tagliamento
IT3250041	Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione

IT3250042	Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova
IT3250043	Garzaia della tenuta "Civrana"
IT3250045	Palude le Marice - Cavarzere
IT3250046	Laguna di Venezia
IT3260001	Palude di Onara
IT3260017	Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco
IT3260018	Grave e Zone umide della Brenta
IT3260020	Le Vallette
IT3260021	Bacino Val Grande - Lavacci
IT3270022	Golena di Bergantino
IT3270023	Delta del Po
IT3270024	Vallona di Loreo
Regione Friuli – Venezia Giulia	
IT3310001	Dolomiti Friulane
IT3311001	Magredi di Pordenone
IT3320037	Laguna di Marano e Grado
IT3321001	Alpi Carniche
IT3321002	Alpi Giulie
IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona
IT3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia
IT3341002	Aree Carsiche della Venezia Giulia
Regione Emilia - Romagna	
IT4010016	Basso Trebbia
IT4010017	Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia
IT4010018	Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio
IT4020017	Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po
IT4020018	Prati e Ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto
IT4020019	Golena del Po presso Zibello
IT4020020	Crinale dell’Appennino parmense
IT4020021	Medio Taro
IT4020022	Basso Taro
IT4020024	San Genesio
IT4020025	Parma Morta
IT4030001	Monte Acuto, Alpe di Succiso
IT4030002	Monte Ventasso
IT4030003	Monte la Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto
IT4030004	Val d'Ozola, Monte Cusna
IT4030005	Abetina Reale, Alta Val Dolo
IT4030006	Monte Prado
IT4030011	Casse di espansione del Secchia
IT4030015	Valli di Novellara
IT4030019	Cassa di espansione del Tresinaro
IT4030020	Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara
IT4030023	Fontanili di Gattatico e Fiume Enza
IT4040001	Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano

IT4040002	Monte Rondinaio, Monte Giovo
IT4040003	Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea
IT4040004	Sassoguidano, Gaiato
IT4040005	Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere
IT4040009	Manzolino
IT4040010	Torrazzuolo
IT4040011	Cassa di espansione del Fiume Panaro
IT4040014	Valli Mirandolesi
IT4040015	Valle di Gruppo
IT4040016	Siepi e Canali di Resega - Foresto
IT4040017	Valle delle Bruciate e Tresinaro
IT4040018	Le Meleghine
IT4050002	Corno alle Scale
IT4050012	Contrafforte Pliocenico
IT4050013	Monte Vigese
IT4050019	La Bora
IT4050022	Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella
IT4050023	Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio
IT4050024	Biotopi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, S. Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella
IT4050025	Biotopi e Ripristini ambientali di Crevalcore
IT4050026	Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno
IT4050029	Boschi di San Luca e Destra Reno
IT4050030	Cassa di espansione Dosolo
IT4060001	Valli di Argenta
IT4060002	Valli di Comacchio
IT4060003	Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio
IT4060004	Valle Bertuzzi, Valle Porticino - Canneviè
IT4060005	Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano
IT4060007	Bosco di Volano
IT4060008	Valle del Mezzano, Valle Pega
IT4060010	Dune di Massenzatica
IT4060011	Garzaia dello zuccherificio di Codigoro e Po di Volano
IT4060012	Dune di San Giuseppe
IT4060014	Bacini di Jolanda di Savoia
IT4060015	Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara
IT4060016	Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico
IT4060017	Po di Primaro e Bacini di Traghetto
IT4070001	Punte Alberete, Valle Mandriole
IT4070002	Bardello
IT4070003	Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
IT4070004	Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo
IT4070007	Salina di Cervia
IT4070009	Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano
IT4070010	Pineta di Classe
IT4070011	Vena del Gesso Romagnola

IT4070019	Bacini di Conselice
IT4070020	Bacini ex - zuccherificio di Mezzano
IT4070021	Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno
IT4070022	Bacini di Russi e Fiume Lamone
IT4070023	Bacini di Massa Lombarda
IT4080001	Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco
IT4080003	Monte Gemelli, Monte Guffone
Regione Toscana	
IT5110022	Lago di Porta
IT5120004	Pania di Corfino
IT5120007	Orrido di Botri
IT5120015	Praterie primarie e secondarie delle Apuane
IT5120016	Macchia lucchese
IT5120017	Lago e Padule di Massacciuccoli
IT5130002	Campolino
IT5130003	Abetone
IT5130004	Pian degli Ontani
IT5130007	Padule di Fucecchio
IT5140010	Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone
IT5140011	Stagni della Piana Fiorentina
IT5160001	Padule di Suese e Biscottino
IT5160003	Tombolo di Cecina
IT5160004	Padule di Bolgheri
IT5160007	Isola di Capraia - area terrestre e marina
IT5160010	Padule Orti - Bottagone
IT5160011	Isole di Cerboli e Palmaiola
IT5160012	Monte Capanne e promontorio dell'Enfola
IT5160015	Isola di Gorgona - area terrestre e marina
IT5160016	Isola di Pianosa - area terrestre e marina
IT5160017	Isola di Montecristo e Formica di Montecristo - area terrestre e marina
IT5160102	Elba orientale
IT5170001	Dune litoranee di Torre del Lago
IT5170002	Selva Pisana
IT5170004	Montefalcone
IT5170006	Macchia di Tatti - Berignone
IT5170007	Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori
IT5170008	Complesso di Monterufoli
IT5180004	Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia
IT5180011	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno
IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella
IT5180014	Brughiere dell'Alpe di Poti
IT5180016	Monte Dogana
IT5180017	Monte Ginezzo
IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina
IT5190005	Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano
IT5190008	Lago di Montepulciano
IT5190009	Lago di Chiusi

IT5190010	Lucciolabella
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone
IT51A0004	Poggio Tre Cancelli
IT51A0011	Padule di Diaccia Botrona
IT51A0012	Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto
IT51A0013	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone
IT51A0014	Pineta Granducale dell'Uccellina
IT51A0015	Dune costiere del Parco dell'Uccellina
IT51A0016	Monti dell'Uccellina
IT51A0018	Monte Labbro e alta valle dell'Albegna
IT51A0019	Alto corso del Fiume Fiora
IT51A0021	Medio corso del Fiume Albegna
IT51A0022	Formiche di Grosseto
IT51A0023	Isola del Giglio
IT51A0025	Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola
IT51A0026	Laguna di Orbetello
IT51A0028	Duna di Feniglia
IT51A0030	Lago Acquato, Lago San Floriano
IT51A0033	Lago di Burano
IT51A0035	Isolotti grossetani dell'Arcipelago Toscano
IT51A0036	Pianure del Parco della Maremma
IT51A0037	Isola di Giannutri - area terrestre e marina
Regione Umbria	
IT5210070	Lago Trasimeno
IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)
IT5210072	Palude di Colfiorito
IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano
IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore
IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro
IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)
Regione Marche	
IT5310011	Bocca Serriola
IT5310018	Serre del Burano
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce
IT5310023	Esotici della Valmarecchia
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia
IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello
IT5310027	Mombaroccio e Beato Sante
IT5310028	Tavernelle sul Metauro
IT5310029	Furlo
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega
IT5310032	Valmarecchia
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca
IT5320015	Monte Conero

IT5320016	Valle Scappuccia
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo
IT5330008	Valle Rapegna e Monte Cardosa
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfaito
IT5330026	Monte Giuoco del Pallone
IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge
IT5330028	Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore
IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo
IT5340004	Montagna dei Fiori
IT5340016	Monte Oialona - Colle Propezzano
IT5340021	Monte dell'Ascensione
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli (La Sentina)
Regione Lazio	
IT6010002	Bosco del Sasseto
IT6010003	Monte Rufeno
IT6010008	Monti Vulsini
IT6010009	Calanchi di Civita di Bagnoregio
IT6010011	Caldera di Latera
IT6010022	Monte Cimino (versante nord)
IT6010026	Saline di Tarquinia
IT6010032	Fosso Cerreto
IT6010055	Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana
IT6010056	Selva del Lamone e Monti di Castro
IT6010057	Lago di Vico Monte Venere e Monte Fogliano
IT6010058	Monte Romano
IT6020005	Monti Reatini
IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile
IT6020013	Gole del Velino
IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto
IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)
IT6020019	Monte degli Elci e Monte Grottone
IT6020046	Riserva naturale Montagne della Duchessa
IT6030005	Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate
IT6030012	Riserva naturale Tevere Farfa
IT6030019	Macchiatonda
IT6030020	Torre Flavia
IT6030026	Lago di Traiano
IT6030029	Monti Lucretili
IT6030038	Lago di Albano
IT6030043	Monti Lepini
IT6030084	Castel Porziano (Tenuta presidenziale)
IT6030085	Comprensorio Bracciano-Martignano
IT6040010	Lago di Fondi
IT6040015	Parco Nazionale del Circeo
IT6040019	Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano

IT6040022	Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta
IT6040023	Promontorio Gianola e Monte di Scauri
IT6040043	Monti Ausoni e Aurunci
IT6050008	Monti Simbruini ed Ernici
IT6050015	Lago di Posta Fibreno
IT6050027	Gole del Fiume Melfa
IT6050028	Massiccio del Monte Cairo (aree sommitali)
Regione Abruzzo	
IT7110128	Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga[2]
IT7110130	Sirente Velino
IT7110207	Monti Simbruini
IT7120132	Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed aree limitrofe[3]
IT7140129	Parco Nazionale della Maiella
Regione Molise	
IT7211115	Pineta di Isernia
IT7221131	Bosco di Collemeluccio
IT7221132	Monte di Mezzo
IT7222108	Calanchi Succida - Tappino
IT7222124	Vallone S. Maria
IT7222248	Lago di Occhito
IT7222253	Bosco Ficarola
IT7222265	Torrente Tona
IT7222267	Località Fantina - Fiume Fortore
IT7222287	La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese
IT7222296	Sella di Vinchiaturo
IT7228230	Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno
Regione Campania	
IT8010018	Variconi
IT8010026	Matese
IT8010030	Le Mortine
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Val Fortore
IT8030007	Cratere di Astroni
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri
IT8030012	Isola di Vivara
IT8030014	Lago d'Averno
IT8030024	Punta Campanella
IT8030037	Vesuvio e Monte Somma
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri
IT8040007	Lago di Conza della Campania
IT8040021	Picentini
IT8040022	Boschi e Sorgenti della Baronia
IT8050008	Capo Palinuro
IT8050009	Costiera amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita

IT8050021	Medio corso del Fiume Sele - Persano
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi
IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi
IT8050046	Monte Cervati e dintorni
IT8050047	Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino
IT8050048	Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse
IT8050053	Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano
IT8050055	Alburni
Regione Puglia	
IT9110037	Laghi di Lesina e Varano
IT9110038	Paludi presso il Golfo di Manfredonia
IT9110039	Promontorio del Gargano
IT9110040	Isole Tremiti
IT9120007	Murgia Alta
IT9130007	Area delle Gravine
IT9140003	Stagni e Saline di Punta della Contessa
IT9140008	Torre Guaceto
IT9150014	Le Cesine
IT9150015	Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea
Regione Basilicata	
IT9210020	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9210105	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210142	Lago Pantano di Pignola
IT9210190	Monte Paratiello
IT9210210	Monte Vulture
IT9210270	Appennino Lucano, Monte Volturino
IT9210271	Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo
IT9210275	Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi
IT9220055	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9220130	Foresta Gallipoli - Cognato
IT9220135	Gravine di Matera
IT9220144	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9220255	Valle Basento - Ferrandina Scalo
IT9220260	Valle Basento Grassano Scalo - Grottole
Regione Calabria	
IT9310069	Parco Nazionale della Calabria
IT9310301	Sila Grande
IT9310303	Pollino e Orsomarso
IT9310304	Alto Ionio Cosentino
IT9320302	Marchesato e Fiume Neto
IT9350300	Costa Viola

Regione Sicilia	
ITA010006	Paludi di Capo Feto e Margi Spanò
ITA010027	Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre
ITA010028	Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre
ITA010029	Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio
ITA010030	Isola di Pantelleria e area marina circostante
ITA010031	Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone
ITA020010	Isola di Ustica
ITA020027	Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino
ITA020030	Monte Matassaro, Monte Gradara e Monte Signora
ITA020042	Rocche di Entella
ITA020048	Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza
ITA020049	Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
ITA020050	Parco delle Madonie
ITA030042	Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina
ITA030043	Monti Nebrodi
ITA030044	Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre
ITA040013	Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre
ITA050012	Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela
ITA060002	Lago di Pergusa
ITA070003	La Gurna
ITA070015	Canalone del Tripodo
ITA070016	Valle del Bove
ITA070017	Sciare di Roccazzo della Bandiera
ITA070018	Piano dei Grilli
ITA070029	Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce
ITA090006	Saline di Siracusa e Fiume Ciane
ITA090013	Saline di Priolo
ITA090014	Saline di Augusta
ITA090029	Pantani della Sicilia sud-orientale, Morghella, di Marzamemi, di Punta Pilieri e Vendicari
Regione Sardegna	
ITB010001	Isola Asinara
ITB010008	Arcipelago La Maddalena
ITB013011	Isola Piana di Porto Torres
ITB013012	Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino
ITB013018	Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo
ITB013019	Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro
ITB013044	Capo Caccia
ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri
ITB020014	Golfo di Orosei
ITB021103	Monti del Gennargentu
ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone
ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta
ITB023049	Monte Ortobene

ITB023050	Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali
ITB023051	Altopiano di Abbasanta
ITB030039	Isola Mal di Ventre
ITB033036	Costa di Cuglieri
ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia
ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì
ITB034005	Stagno di Pauli Majori
ITB034006	Stagno di Mistras
ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus
ITB034008	Stagno di Cabras
ITB040026	Isola del Toro
ITB040081	Isola della Vacca
ITB043025	Stagni di Colostrai
ITB043026	Isola Serpentara
ITB043027	Isola dei Cavoli
ITB043028	Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis
ITB043032	Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone
ITB043035	Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e Punta delle Oche - Isola di San Pietro
ITB043054	Campidano Centrale
ITB043055	Monte dei Sette Fratelli
ITB043056	Giara di Siddi
ITB044002	Saline di Molentargius
ITB044003	Stagno di Cagliari
ITB044009	Foresta di Monte Arcosu

[1] La ZPS IT1201000 interessa le regioni Valle d'Aosta e Piemonte
[2] La ZPS IT7110128 interessa le regioni Abruzzo, Lazio e Marche
[3] La ZPS IT7120132 interessa le regioni Abruzzo, Lazio e Molise.

09A07896

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 23 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la e-mail dell'Ufficio di Aosta datata 5 giugno 2009, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dell'irregolare funzionamento della rete;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 56/09 del 9 giugno 2009;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 4 giugno 2009, Regione Valle d'Aosta: Ufficio di Aosta - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 giugno 2009

Il direttore regionale: ORSINI

09A07671

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 2590 del 4 giugno 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio limitatamente ai Servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio, è dipeso dal malfunzionamento del sistema informatico;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota prot. n. 1178 in data 17 giugno 2009 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 4 giugno 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 giugno 2009

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

09A07739

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione dell'Agenzia consolare onoraria in Daegu (Repubblica di Corea)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:
Articolo unico

È istituita in Daegu (Repubblica di Corea) un'Agenzia Consolare onoraria, posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Seoul, con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Daegu.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A07731

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Nizhnji Novgorod (Federazione russa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Guido Sagone, Console onorario in Nizhnji Novgorod, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Mosca);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Nizhnji Novgorod;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Mosca;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Mosca della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Nizhnji Novgorod;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Mosca;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato Generale d'Italia in Mosca;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Nizhnji Novgorod, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente, e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Mosca;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A07730

Rilascio di *exequatur*

In data 10 giugno 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vincenzo Chimisso, Console onorario della Repubblica d'Albania a Brescia.

09A07745

Rilascio di *exequatur*

In data 18 giugno 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Simone Santi, Console onorario della Repubblica del Mozambico a Milano.

09A07737

Rilascio di *exequatur*

In data 22 giugno 2009 il Ministro degli affari esteri, ha concesso l'*exequatur* al sig. Giuseppe Iazeolla, Console onorario della repubblica di Estonia a Bari.

09A07738

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica all'Abbazia San Benedetto, in Seregno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Abbazia San Benedetto, con sede in Seregno (Milano).

09A07742

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita del SS.mo Sacramento in Antria, in Magione

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2009, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita del «SS.mo Sacramento in Antria», con sede in Magione, località Antria (Perugia).

09A07744

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia S. Faustina Kowalska, in Roma

Con decreto del Ministero dell'interno in data 28 maggio 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia «S. Faustina Kowalska», con sede in Roma.

09A07660

259° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98 n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 287/99 (supplemento straordinario), n. 19/2000 (supplemento straordinario), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (supplemento ordinario), n. 27/2001, n. 69/2001 (supplemento ordinario), n. 102/2001 (supplemento ordinario), n. 143/2001 (supplemento ordinario); n. 167/2001 (supplemento ordinario), n. 296/2001 (supplemento ordinario), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 188/2002(supplemento straordinario), n. 236/2002 (supplemento ordinario), n. 48/2003 (supplemento ordinario), n. 72/2003 (supplemento ordinario) e n. 118/2003 (supplemento ordinario), n. 139/2003, n. 174/2003 (supplemento ordinario), n. 210/2003 (supplemento ordinario), n. 242/2003 (serie generale), n. 26/2004 (serie generale), n. 63/2004 (supplemento ordinario), n. 95/2004, n. 135/2004 (supplemento ordinario), n. 175/2004 (supplemento ordinario), n. 201/2004, n. 202/2004, n. 229/2004 (supplemento ordinario), n. 262/2004, n. 304/2004 (supplemento ordinario), n. 46/2005 (supplemento ordinario), n. 114/2005, n. 172/2005 (supplemento ordinario), 172/2005 (supplemento ordinario), 198/2005 (supplemento ordinario), 240/2005 (supplemento ordinario), 278/2005 (supplemento ordinario), n. 63/2006, n. 201/2006, n. 203/2006 (supplemento ordinario), n. 227/2006 (supplemento ordinario), n. 11/2007 (supplemento ordinario), n. 50/2007 (supplemento ordinario), n. 110/2007 (supplemento ordinario), n. 118/2007 (supplemento ordinario), n. 134/2007 (supplemento ordinario), n. 195/2007 (supplemento ordinario), n. 223/2007 (supplemento ordinario), n. 269/2007 (supplemento ordinario), n. 282/2007 (supplemento ordinario), n. 71/2008 (supplemento ordinario), n. 140/2008 (supplemento ordinario), n. 182/2008 (supplemento ordinario), n. 241/2008 (serie generale), n. 276/2008 (supplemento ordinario), n. 23/2009 (serie generale), n. 51/2009 (serie generale) e n. 126/2009 (serie generale) l'allegato con i modelli recanti l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. **17806** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.412/C/07 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile - express**

Denominazione: **M. Ogris**

Modello: **Toplever Hammer**

Calibro: **mm 5,6 x 52R**

Numero delle canne: **due - (giustapposte)**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 590,2**

Lunghezza arma: **mm 1001,6**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Regno Unito**

Presentatore: **Lombardi Massimo importatore dell'arma**

Classe: **C 5**

Note:

N. **17807** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.024/C/08 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile - express**

Denominazione: **Holland & Holland**

Modello: **Express Giustapposto**

Calibro: **mm 9,3 x 74R**

Numero delle canne: **due - (giustapposte)**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 710**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Inghilterra**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Terzi Tiziano importatore dell'arma**

Classe: **C 5**

Note:

N. **17808** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.8905/C/88 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile - combinato**

Denominazione: **Fausti Stefano**

Modello: **Albion Light SD**

Calibro: **12/12 paradox**

Numero delle canne: **due - (sovrapposte)**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 710**

Lunghezza arma: **mm 1060**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Fausti Elena rappresentante legale della ditta Fausti Stefano S.r.l.**

Classe: **C 8**

Note: L'arma è dotata di sistema di chiusura multipla denominato "Four Locks".

N. **17809** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.8905/C/88 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile - combinato**

Denominazione: **Fausti Stefano**

Modello: **Light SD**

Calibro: **12/12 paradox**

Numero delle canne: **due - (sovrapposte)**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 710**

Lunghezza arma: **mm 1060**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Fausti Elena rappresentante legale della ditta Fausti Stefano S.r.l.**

Classe: **C 8**

Note:

N. **17810** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Caracal International LLC**
Modello: **Caracal C**
Calibro: **mm 9 x 21 IMI**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **13** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza canna/e: **mm 90**
Lunghezza arma: **mm 186**
Funzionamento: **semiautomatico doppia azione**

Stato in cui è prodotta: **Emirati Arabi Uniti**
Stato da cui è importata: **Emirati Arabi Uniti**
Presentatore: **Bortolo Tanfoglio rappresentante legale della ditta F.lli Tanfoglio s.n.c.**

Classe: **C 1**

Note:

N. **17811** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Caracal International LLC**
Modello: **Caracal F**
Calibro: **mm 9 x 21 IMI**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **15** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza canna/e: **mm 104**
Lunghezza arma: **mm 200**
Funzionamento: **semiautomatico doppia azione**

Stato in cui è prodotta: **Emirati Arabi Uniti**
Stato da cui è importata: **Emirati Arabi Uniti**
Presentatore: **Bortolo Tanfoglio rappresentante legale della ditta F.lli Tanfoglio s.n.c.**

Classe: **C 1**

Note:

N. **17812** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo:	**Pistola**
Denominazione:	**Sig Sauer**
Modello:	**1911**
Calibro:	**.45 ACP**
Numero delle canne:	**una**
Numero dei colpi:	**8** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza canna/e:	**mm 107**
Lunghezza arma:	**mm 196**
Funzionamento:	**semiautomatico singola azione**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

Classe: **C 1**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "1911 Carry".

N. **17813** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo:	**Pistola**
Denominazione:	**Sig Sauer**
Modello:	**1911**
Calibro:	**.45 ACP**
Numero delle canne:	**una**
Numero dei colpi:	**8** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza canna/e:	**mm 127**
Lunghezza arma:	**mm 219**
Funzionamento:	**semiautomatico singola azione**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

Classe: **C 1**

Note:

N. **17814** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.326/C/94 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Flavio Farè**

Modello: **1000 Yards**

Calibro: **mm 6,5 x 47 Lapua**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 680 - con freno di bocca inamovibile mm 707**

Lunghezza arma: **mm 1227**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Farè Flavio rappresentante legale della ditta Farè di Flavio Farè**

Classe: **C 5**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.

N. **17815** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.326/C/94 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Flavio Farè**

Modello: **1000 Yards**

Calibro: **mm 6,5-284 Norma**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 700 - con freno di bocca inamovibile mm 727**

Lunghezza arma: **mm 1247**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Farè Flavio rappresentante legale della ditta Farè di Flavio Farè**

Classe: **C 5**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.

N. **17816** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.326/C/94 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Flavio Farè**

Modello: **1000 Yards**

Calibro: **.300 Winchester Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 650 - con freno di bocca inamovibile mm 677**

Lunghezza arma: **mm 1197**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Farè Flavio rappresentante legale della ditta Farè di Flavio Farè**

Classe: **C 5**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.

N. **17817** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.326/C/94 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Flavio Farè**

Modello: **Bighorn**

Calibro: **mm 7 Remington Short Action Ultra Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 630**

Lunghezza arma: **mm 1215**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Farè Flavio rappresentante legale della ditta Farè di Flavio Farè**

Classe: **C 5**

Note: L'arma è munita di freno di bocca tipo "magnaport" ricavato praticando sulla canna due asole trasversali, rispettivamente a mm 11 e mm 23 dal vivo di volata.

N. **17818** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.360/C/97 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Johann Fanzoj**

Modello: **Underlever**

Calibro: **mm 7 x 65 R**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 580**

Lunghezza arma: **mm 1050**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Lenzerini Francesco Amministratore Unico della ditta Armeria Lenzerini s.a.s.**

Classe: **C 5**

Note:

N. **17819** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.360/C/97 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Johann Fanzoj**

Modello: **Underlever**

Calibro: **mm 5,6 x 50 R Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 580**

Lunghezza arma: **mm 1050**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Lenzerini Francesco Amministratore Unico della ditta Armeria Lenzerini s.a.s.**

Classe: **C 5**

Note:

N. **17820** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.360/C/97 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Johann Fanzoj**

Modello: **Underlever Handcocking**

Calibro: **mm 5,6 x 52 R**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 580**

Lunghezza arma: **mm 1050**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Lenzerini Francesco Amministratore Unico della ditta Armeria Lenzerini s.a.s.**

Classe: **C 5**

Note:

N. **17821** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.360/C/97 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Johann Fanzoj**

Modello: **Underlever Handcocking**

Calibro: **mm 8 x 68 S**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 630**

Lunghezza arma: **mm 1120**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Lenzerini Francesco Amministratore Unico della ditta Armeria Lenzerini s.a.s.**

Classe: **C 5**

Note:

N. **17822** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.360/C/97 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Scheiring**

Modello: **Sideplates Boxlock**

Calibro: **mm 7 x 65 R**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 638**

Lunghezza arma: **mm 1067**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) bigrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Inghilterra**

Presentatore: **Lenzerini Francesco Amministratore Unico della ditta Armeria Lenzerini s.a.s.**

Classe: **C 5**

Note:

N. **17823** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.169/C/96 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **German Sport Guns GSG**

Modello: **5 (mire regolabili)**

Calibro: **.22 L.R.**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **15** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 135 - con spegnifiamma inamovibile mm 195**

Lunghezza arma: **mm 680**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Bracci Giovanni titolare della ditta Bracci Giovanni**

Classe: **C 1**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17824** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.295/C/08 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Grunig-Elmiger**

Modello: **Future - Target FT 300**

Calibro: **mm 6 Bench Rest Norma**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 653 - con contrappeso**

Lunghezza arma: **mm 1160**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Svizzera**

Stato da cui è importata: **Svizzera**

Presentatore: **Fent Giuseppe importatore dell'arma**

Classe: **C 5**

Note: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17825** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.031/C/08 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **BCM Europearms S.a.s.**

Modello: **Extreme**

Calibro: **.416 Tyr**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 760 - con freno di bocca inamovibile mm 875**

Lunghezza arma: **mm 1330**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Molina Gianmattia rappresentante legale della ditta BCM Europearms s.a.s.**

Classe: **C 5**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17826** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.105/C/04 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **SSD - Sport Systeme Dittrich**

Modello: **BD 43/1**

Calibro: **mm 7,92 x 33 (mm 8 Kurz)**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 415**

Lunghezza arma: **mm 942**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Rizzo Vito Giancarlo titolare della ditta Armeria Ar.Co. S.r.l.**

Classe: **C 7**

Note: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17827** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.3098/C/80 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Steyr Mannlicher**

Modello: **SSG 08**

Calibro: **.308 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 508 - con compensatore inamovibile mm 558**

Lunghezza arma: **mm 870**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Reggiani Silvio titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

Classe: **C 6**

Note: L'arma è dotata di calciolo ripieghevole. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17828** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.3098/C/80 in data 10/03/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Steyr Mannlicher**

Modello: **SSG 08**

Calibro: **.308 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 600 - con compensatore inamovibile mm 650**

Lunghezza arma: **mm 955**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Reggiani Silvio titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

Classe: **C 6**

Note: L'arma è dotata di calciolo ripieghevole. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17829** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.295/C/08 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile - combinato**

Denominazione: **Karl Hauptmann**

Modello: **Ferlach**

Calibro: **16/mm 7 x 72 R**

Numero delle canne: **due - (sovrapposte)**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 610**

Lunghezza arma: **mm 1020**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Mulloni Pier Francesco importatore dell'arma**

Classe: **C 8**

Note:

N. **17830** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.295/C/08 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile - combinato**

Denominazione: **Johann Fanzoj**

Modello: **Combo 64**

Calibro: **16/mm 7 x 65 R**

Numero delle canne: **due - (sovrapposte)**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 650**

Lunghezza arma: **mm 1100**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Slovenia**

Presentatore: **Lazzari Ermanno importatore dell'arma**

Classe: **C 8**

Note:

N. **17831** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Winchester 1886**

Calibro: **.348 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 558**

Lunghezza arma: **mm 1011**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 6**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Winchester 1886/71", in tale configurazione l'arma è munita di serbatoio corto.

N. **17832** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Winchester 1886**

Calibro: **.348 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 610**

Lunghezza arma: **mm 1066**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 6**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Winchester 1886/71", in tale configurazione l'arma è munita di serbatoio corto.

N. **17833** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Winchester 1886**

Calibro: **.348 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1113**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 6**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Winchester 1886/71", in tale configurazione l'arma è munita di serbatoio corto.

N. **17834** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Winchester 1886**

Calibro: **.444 Marlin**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 558**

Lunghezza arma: **mm 1011**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 6**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Winchester 1886/71", in tale configurazione l'arma è munita di serbatoio corto.

N. **17835** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Winchester 1886**

Calibro: **.444 Marlin**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 610**

Lunghezza arma: **mm 1066**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 6**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Winchester 1886/71", in tale configurazione l'arma è munita di serbatoio corto.

N. **17836** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Winchester 1886**

Calibro: **.444 Marlin**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1113**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 6**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Winchester 1886/71", in tale configurazione l'arma è munita di serbatoio corto.

N. **17837** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Winchester 1886**

Calibro: **.450 Marlin**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 558**

Lunghezza arma: **mm 1011**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 6**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Winchester 1886/71", in tale configurazione l'arma è munita di serbatoio corto.

N. **17838** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Winchester 1886**

Calibro: **.450 Marlin**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 610**

Lunghezza arma: **mm 1066**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 6**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Winchester 1886/71", in tale configurazione l'arma è munita di serbatoio corto.

N. **17839** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Winchester 1886**

Calibro: **.450 Marlin**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1113**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 6**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Winchester 1886/71", in tale configurazione l'arma è munita di serbatoio corto.

N. **17840** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Pedersoli High Wall**

Calibro: **.25-20 Single Shot**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 711**

Lunghezza arma: **mm 1230**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 5**

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing. L'arma può essere prodotta anche con calcio a pistola.

N. **17841** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Pedersoli High Wall**

Calibro: **.25-20 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 711**

Lunghezza arma: **mm 1230**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 5**

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing. L'arma può essere prodotta anche con calcio a pistola.

N. **17842** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Pedersoli High Wall**

Calibro: **.38-55 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1281**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 5**

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing. L'arma può essere prodotta anche con calcio a pistola.

N. **17843** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Pedersoli High Wall**

Calibro: **.45-70**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 813**

Lunghezza arma: **mm 1332**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 5**

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing. L'arma può essere prodotta anche con calcio a pistola.

N. **17844** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Pedersoli High Wall**

Calibro: **.45-90**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 813**

Lunghezza arma: **mm 1332**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 5**

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing. L'arma può essere prodotta anche con calcio a pistola.

N. **17845** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.5258/C/83 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Pedersoli Davide**

Modello: **Pedersoli High Wall**

Calibro: **.45-110**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 813**

Lunghezza arma: **mm 1332**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Pedersoli Pierangelo titolare di licenza di fabbricazione armi della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c.**

Classe: **C 5**

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing. L'arma può essere prodotta anche con calcio a pistola.

N. **17846** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.295/C/08 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Shiloh-Sharps**

Modello: **1874**

Calibro: **.40-65 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1190**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) bigrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Circi Sandro importatore dell'arma**

Classe: **C 5**

Note:

N. **17847** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.360/C/97 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Ferlacher Jagdwaffen**

Modello: **Pirschstutzen Jagd**

Calibro: **mm 6,5 x 57 R**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 600**

Lunghezza arma: **mm 1011**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Lenzerini Francesco Amministratore Unico della ditta Armeria Lenzerini s.a.s.**

Classe: **C 5**

Note:

N. **17848** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.360/C/97 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Johann Fanzoj**

Modello: **Standard 98 Action**

Calibro: **mm 6,5 x 57**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 600**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Lenzerini Francesco Amministratore Unico della ditta Armeria Lenzerini s.a.s.**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17849** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.360/C/97 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Johann Fanzoj**

Modello: **Standard 98 Action**

Calibro: **mm 8 x 68 S**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 630**

Lunghezza arma: **mm 1170**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Lenzerini Francesco Amministratore Unico della ditta Armeria Lenzerini s.a.s.**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17850** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.360/C/97 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Jagdhaus Wilhelmshohe**

Modello: **Standard 98 Action**

Calibro: **.300 Winchester Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 620**

Lunghezza arma: **mm 1180**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Lenzerini Francesco Amministratore Unico della ditta Armeria Lenzerini s.a.s.**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17851** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.360/C/97 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Joh. Springer's Erben**

Modello: **Standard 98 Action**

Calibro: **.270 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 600**

Lunghezza arma: **mm 1150**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Lenzerini Francesco Amministratore Unico della ditta Armeria Lenzerini s.a.s.**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17852** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.024/C/08 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Johann Fanzoj**

Modello: **European Classic**

Calibro: **mm 7 x 64**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 600**

Lunghezza arma: **mm 1130**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Terzi Tiziano importatore dell'arma**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17853** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.119/C/08 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **L'armeria di P.Fontana**

Modello: **Selvatica**

Calibro: **.308 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **2** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 610**

Lunghezza arma: **mm 1100**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Fontana Paolo titolare della ditta L' Armeria di P. Fontana**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17854** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2582/C/79 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Colt**

Modello: **Trooper MKIII (mire regolabili)**

Calibro: **.357 Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **6** *contenuti nel:* **tamburo**

Lunghezza canna/e: **mm 204**

Lunghezza arma: **mm 336**

Funzionamento: **a rotazione singola e doppia azione**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Amadi Paolo rappresentante legale della ditta Euroarms Italia S.r.l.**

Classe: **C 2**

Note: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17855** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.05/C/09 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Bleiker**

Modello: **Challanger**

Calibro: **.22 L.R.**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 650 - con contrappeso**

Lunghezza arma: **mm 1200**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Svizzera**

Stato da cui è importata: **Svizzera**

Presentatore: **Facheris Roberto titolare della ditta Armeria Top Ten di Roberto Facheris s.a.s.**

Classe: **C 5**

Note: L'arma è dotata di contrappeso. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17856** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.033/C/98 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Amadini**

Modello: **Sentry Competition (mire regolabili)**

Calibro: **mm 9 x 21 IMI**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **10** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 127**

Lunghezza arma: **mm 219**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Amadini Sandro Titolare della ditta Amadini Sandro s.n.c**

Classe: **C 1**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Standard" oppure "Phantom". Sull'arma oltre alla denominazione "Amadini" può apparire il marchio "STI Int." fabbricante del semilavorato utilizzato nella costruzione della pistola. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17857** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.033/C/98 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Amadini**

Modello: **Sentry Competition (mire regolabili)**

Calibro: **.40 Smith & Wesson**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **10** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 127**

Lunghezza arma: **mm 219**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Amadini Sandro Titolare della ditta Amadini Sandro s.n.c**

Classe: **C 1**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Standard" oppure "Phantom". Sull'arma oltre alla denominazione "Amadini" può apparire il marchio "STI Int." fabbricante del semilavorato utilizzato nella costruzione della pistola. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17858** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.033/C/98 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Amadini**

Modello: **Sentry Competition (mire regolabili)**

Calibro: **.45 ACP**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **8** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 127**

Lunghezza arma: **mm 219**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Amadini Sandro Titolare della ditta Amadini Sandro s.n.c**

Classe: **C 1**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Standard" oppure "Phantom". Sull'arma oltre alla denominazione "Amadini" può apparire il marchio "STI Int." fabbricante del semilavorato utilizzato nella costruzione della pistola. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17859** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.3145/C/80 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Remington**

Modello: **40-X**

Calibro: **.338 Lapua Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 660 - con freno di bocca inamovibile mm 698**

Lunghezza arma: **mm 1162**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Ambrosio Leone rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.**

Classe: **C 6**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17860** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2946/C/80 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Blaser**

Modello: **R93**

Calibro: **.22 Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 577**

Lunghezza arma: **mm 1027**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Cicolini Eduard rappresentante legale della ditta Jawag s.n.c. di Cicolini E. & Co.**

Classe: **C 6**

Note: L'arma può essere corredata di n.2 canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri .22 L.R. e .17 HMR. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17861** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Astra Arms**

Modello: **STG 4**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 370 - con compensatore inamovibile mm 406**

Lunghezza arma: **mm 760**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato in cui è prodotta: **Svizzera**

Stato da cui è importata: **Svizzera**

Presentatore: **Garbarino Giuseppe amministratore della ditta Prima Armi S.r.l.**

Classe: **C 7**

Note: L'arma è dotata di calciolo telescopico e di un caricatore avente un corpo di normale lunghezza che presenta una finestra laterale ed un blocco dell'elevatore realizzato secondo il progetto presentato all'Ufficio dal richiedente. Il compensatore deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17862** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Astra Arms**

Modello: **STG 15**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 510 - con compensatore inamovibile mm 546**

Lunghezza arma: **mm 964**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato in cui è prodotta: **Svizzera**

Stato da cui è importata: **Svizzera**

Presentatore: **Garbarino Giuseppe amministratore della ditta Prima Armi S.r.l.**

Classe: **C 7**

Note: L'arma è dotata di un caricatore avente un corpo di normale lunghezza che presenta una finestra laterale ed un blocco dell'elevatore realizzato secondo il progetto presentato all'Ufficio dal richiedente. Il compensatore deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17863** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2582/C/79 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Colt**

Modello: **Eley New Service**

Calibro: **.455 Eley**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **6** *contenuti nel:* **tamburo**

Lunghezza canna/e: **mm 190**

Lunghezza arma: **mm 320**

Funzionamento: **a rotazione singola e doppia azione**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Amadi Paolo rappresentante legale della ditta Euroarms Italia S.r.l.**

Classe: **C 2**

Note: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17864** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2582/C/79 in data 29/04/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Smith & Wesson**

Modello: **Victory**

Calibro: **.38 Special**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **6** *contenuti nel:* **tamburo**

Lunghezza canna/e: **mm 152**

Lunghezza arma: **mm 282**

Funzionamento: **a rotazione singola e doppia azione**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Amadi Paolo rappresentante legale della ditta Euroarms Italia S.r.l.**

Classe: **C 2**

Note: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17865** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.231/C/07 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Mc Millan**

Modello: **TAC 308**

Calibro: **.308 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 508 - con compensatore inamovibile mm 550**

Lunghezza arma: **mm 1041,4**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Adriano De Rossi titolare della ditta Adriano De Rossi**

Classe: **C 6**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17866** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.231/C/07 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Mc Millan**

Modello: **TAC 308**

Calibro: **.308 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 609,6 - con compensatore inamovibile mm 650,5**

Lunghezza arma: **mm 1143**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Adriano De Rossi titolare della ditta Adriano De Rossi**

Classe: **C 6**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17867** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.671/C/04 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Sabre Defence Industries LTD**

Modello: **Parnisari Arms XR15-M4A1**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 368,18 - con compensatore inamovibile mm 406,24**

Lunghezza arma: **mm 790**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato in cui è prodotta: **Regno Unito**

Stato da cui è importata: **Regno Unito**

Presentatore: **Parnisari Bruno rappresentante legale della ditta Parnisari Arms S.r.l.**

Classe: **C 7**

Note: L'arma è dotata di calciolo telescopico. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17868** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.671/C/04 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Sabre Defence Industries LTD**

Modello: **Parnisari Arms XR15-M5**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 425,28 - con compensatore inamovibile mm 457,02**

Lunghezza arma: **mm 890**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato in cui è prodotta: **Regno Unito**

Stato da cui è importata: **Regno Unito**

Presentatore: **Parnisari Bruno rappresentante legale della ditta Parnisari Arms S.r.l.**

Classe: **C 7**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17869** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.671/C/04 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Sabre Defence Industries LTD**

Modello: **Parnisari Arms XR15-A4 Govt**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 508 - con compensatore inamovibile mm 546,1**

Lunghezza arma: **mm 1003**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato in cui è prodotta: **Regno Unito**

Stato da cui è importata: **Regno Unito**

Presentatore: **Parnisari Bruno rappresentante legale della ditta Parnisari Arms S.r.l.**

Classe: **C 7**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17870** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.671/C/04 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Sabre Defence Industries LTD**

Modello: **Parnisari Arms XR15-BR**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 610**

Lunghezza arma: **mm 1090**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato in cui è prodotta: **Regno Unito**

Stato da cui è importata: **Regno Unito**

Presentatore: **Parnisari Bruno rappresentante legale della ditta Parnisari Arms S.r.l.**

Classe: **C 7**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17871** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.295/C/01 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **MKE (Makina ve Kimya Endustrisi, Kurumu)**

Modello: **T43**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 431 - con compensatore inamovibile mm 462**

Lunghezza arma: **mm 965**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato in cui è prodotta: **Turchia**

Stato da cui è importata: **Turchia**

Presentatore: **Vozza Giacomo rappresentante legale della ditta Guns Trade S.r.l.**

Classe: **C 7**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17872** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.295/C/01 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Bushmaster**

Modello: **XM15E2S 16**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 406 - con compensatore inamovibile mm 446**

Lunghezza arma: **mm 820**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Vozza Giacomo rappresentante legale della ditta Guns Trade S.r.l.**

Classe: **C 7**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "M4T Patrolman's". L'arma è dotata di calciolo telescopico. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17873** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.10305/C/90 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Peter Stahl**

Modello: **SWS 2000**

Calibro: **mm 8 x 57**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 625**

Lunghezza arma: **mm 1150**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Lubrano Primo rappresentante legale della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l.**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17874** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.10305/C/90 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Peter Stahl**

Modello: **SWS 2000**

Calibro: **.308 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 625**

Lunghezza arma: **mm 1150**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Lubrano Primo rappresentante legale della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l.**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17875** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.10305/C/90 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Peter Stahl**

Modello: **SWS 2000**

Calibro: **.300 Winchester Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 625 - con freno di bocca inamovibile mm 682**

Lunghezza arma: **mm 1195**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Lubrano Primo rappresentante legale della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l.**

Classe: **C 6**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.

N. **17876** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.10305/C/90 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Peter Stahl**

Modello: **SWS 2000**

Calibro: **.308 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 500 - con freno di bocca inamovibile mm 557**

Lunghezza arma: **mm 1060**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Lubrano Primo rappresentante legale della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l.**

Classe: **C 6**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.

N. **17877** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.634/C/06 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Socom Firearms Co.**

Modello: **Stubby ARC**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 317 - con freno di bocca inamovibile mm 350**

Lunghezza arma: **mm 741**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato in cui è prodotta: **Canada**

Stato da cui è importata: **Canada**

Presentatore: **Manfredini Gianfranco contitolare di licenza di fabbricazione armi comuni da sparo della ditta R. Zanotti di Simoni G. & C. s.n.c.**

Classe: **C 7**

Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17878** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.671/C/04 in data 27/05/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Sabre Defence Industries LTD**

Modello: **Parnisari Arms XR15-9mm DEA**

Calibro: **mm 9 x 21**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **15** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 279,2 - con compensatore inamovibile mm 311,02**

Lunghezza arma: **mm 686**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Stato in cui è prodotta: **Regno Unito**

Stato da cui è importata: **Regno Unito**

Presentatore: **Parnisari Bruno rappresentante legale della ditta Parnisari Arms S.r.l.**

Classe: **C 1**

Note: L'arma è dotata di calciolo telescopico. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.

NOTE

Al numero **11382** e' stata inserita la seguente nota:
"L'arma può essere dotata di un caricatore della capacità di 14 cartucce."

Al numero **13550** e' stata inserita la seguente nota:
"Il modello dell`arma potrà essere denominato anche "**R55 Classic**". "

Al numero **15163** e' stata inserita la seguente nota:
"Il modello dell`arma potrà essere denominato anche "**R55 Benchmark**". "

Al numero **16761** e' stata inserita la seguente nota:
"Il modello dell`arma potrà essere denominato anche "**Champion**". "

Al numero **17105** e' stata inserita la seguente nota:
"L'arma può essere dotata di un caricatore della capacità di 15 cartucce."

Al numero **17106** e' stata inserita la seguente nota:
"L'arma può essere dotata di un caricatore della capacità di 12 cartucce."

09A07673

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo «OCSAI S.r.l.», in Vignola.

Con decreto del Direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 16 giugno 2009 il seguente organismo: OCSAI Srl, via Modenese 466, Vignola (Modena).

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

09A07653

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo SO.C.I.C. Srl, in Roma.

Con decreto del Direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: SO.C.I.C. Srl, via Clarice Marescotti, 15 - Roma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 1° giugno 2009.

09A07657

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo S.I.V. S.r.l., in Bologna.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: S.I.V. Srl, via Saliceto, 30 - Bologna.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 1° giugno 2009.

09A07658

Modifica della denominazione sociale della società Verimpianti Sas, in Roma

La società Verimpianti Sas, con sede in Roma, in via di Casal Bruciato n. 49, con lettera del 23 maggio 2009 prot MiSE n. 48373 del 27 maggio 2009, ha comunicato che con atto Notaio dott. Maurizio Misurale di Roma, repertorio n. 184671, rogito n. 63826 la precedente denominazione Verimpianti Sas è stata modificata in Verimpianti S.r.l.

Conseguentemente, considerato che la struttura tecnica della società VERimpianti S.r.l. è rimasta invariata, l'abilitazione a svolgere quale Organismo abilitato le verifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, già rilasciate alla società Verimpianti Sas sono svolte da Verimpianti S.r.l, con sede in Roma, in via di Casal Bruciato n. 49.

09A07659

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione alla produzione di medicinali ad uso veterinario alla società «Friulchem S.p.a.», in Vivaro

Con decreto n. 12/2009 del 5 giugno 2009 è autorizzata la produzione di medicinali ad uso veterinario: fasi parziali di produzione, della società Friulchem S.p.a. - cod. fis. 01307000933 - con sede legale e officina di produzione sita in via San Marco, 23 - Zona artigianale - 33090 Vivaro (Pordenone).

Il decreto di sospensione n. 14/2008/V del 26 novembre 2008 rilasciato alla società è revocato.

09A07654

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso veterinario «Rompun 20 mg/ml soluzione iniettabile»

Titolare A.I.C.: Bayer Spa con sede legale in Milano - Viale Certosa 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del comunicato: proroga smaltimento scorte della specialità medicinale per uso veterinario ROMPUN 20 mg/ml soluzione iniettabile, nella confezione flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100390018 - relativamente al provvedimento n. 77 del 29 aprile 2009.

Si autorizza il prolungamento dello smaltimento scorte fino alla scadenza indicata in etichetta.

09A07656

Comunicato di rettifica relativo al decreto n. 86 dell'11 maggio 2009, concernente il medicinale per uso veterinario «Clordox 200».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella sopraccitata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica concernente il medicinale per uso veterinario CLORDOX 200.

Laddove è scritto: Decreto n. 86 dell'11 maggio 2009, leggasi: Provvedimento n. 86 dell'11 maggio 2009.

09A07655

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione di abilitazione della società «SGS Italia S.p.a.», in Milano, ai fini, dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 3151 del 4 giugno 2009, la società SGS Italia S.p.a. con sede in Via G. Gozzi n. 1/A, 20129 Milano, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Murature e prodotti correlati (EN 998-2:2003, EN 771-1: 2003, EN 771-2: 2003, EN 771-3: 2003, EN 771-4: 2003, EN 771-5: 2003).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

09A07726

Estensione di abilitazione della società «SGS Italia S.p.a.», in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, n. 3152 del 4 giugno 2009, la società SGS Italia S.p.a. con sede in via G. Gozzi n. 1/A, 20129 Milano, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 1520: 2002, EN 12843: 2004, EN 13224: 2004, EN 13225: 2004, EN 13693: 2004, EN 1168: 2004, EN 12794: 2005, EN 13747: 2005, EN 13978-1: 2005).

Materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

09A07727

Estensione di abilitazione della società «Rina S.p.a.», in Genova, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 3153 del 4 giugno 2009, la società Rina S.p.a. con sede in via Corsica n. 12 - Genova, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti: organismo di certificazione ed ispezione: prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 14843: 2007, EN 14991: 2007, EN 14992: 2007, EN 15050: 2007).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

09A07736

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Completamento dell'attività di coordinamento degli obiettivi e dei contenuti del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale.

Si comunica che l'attività di coordinamento degli obiettivi e di contenuti del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale, condotta da questa Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13), è stata completata alla data del 30 giugno 2009 e resa disponibile, con contestuale acquisizione di evidenze di natura tecnico-informatica, nel proprio sito web istituzionale (www.abtevere.it).

09A07672

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-157) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.